

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

26-29

GENNAIO-GIUGNO 1985

SOMMARIO

Verso la riforma dell'ordinamento professionale?

1. - «Quale» futura avvocatura? E «quando»? (Achille Melchionda)	1
2. - Relazione alla proposta di legge sull'ordinamento della professione di avvocato	4
3. - Testo (parziale) della proposta di nuovo ordinamento professionale	7
4. - Osservazioni sul disegno di legge «nuovo ordinamento della professione forense» (Sindacato Avvocati e Procuratori legali di Bologna)	24
5. - Osservazioni dell'Unione Nazionale delle Curie sul D.D.L. n. 231, relativo all'ordinamento professionale forense	28
La legge 24 luglio 1985 n. 406 sulle modifiche alla disciplina del patrocinio pretorile e degli esami di procuratore legale	35
La Corte costituzionale ha abrogato il «patrocinatore legale»	40
Il segreto professionale: la legge da rispettare (non privilegio di casta da ignorare)	43

VE

1. -

que
che
null
filos
mig
a m
loro
opp

che
una
luce
artic

arg
in c
dall
ecc
avv

So
fara
atte

null
«fat
a pa
dere
scic
Mor
elet
mer
anc

aste
uter
rece
per
mer
irrep

VERSO LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE?

1. - «QUALE» FUTURA AVVOCATURA? E «QUANDO»?

Lo ammetto: mi sento un po' ridicolo, e tanto, tanto avvilito, a pormi ancora le questioni che sono implicate nel titolo di queste considerazioni. Ho l'impressione che oltre trent'anni di esercizio professionale non mi abbiano insegnato proprio nulla; mi par di tornare sui banchi del liceo, quando leggendo di storia e di filosofia, mi venivo convincendo che «da grande» sarei vissuto in un mondo migliore, modellato sulle idee degli storici e dei filosofi dei quali dovevo mandare a memoria data di nascita e di morte, senza riflettere che, morti loro, non morte le loro idee, il mondo era andato avanti a modo suo, in direzioni spesso del tutto opposte.

Mi sono iscritto all'Università nel 1948: già leggevo sui giornali del fermento che animava l'intera rinata avvocatura italiana, impegnata a darsi al più presto una nuova «legge professionale». Mi sono laureato nel 1952, quando vedeva la luce il c.p. «progetto Calamandrei» di nuovo Ordinamento professionale, già tutto articolato, pronto a diventare legge di Stato di lì a poco.

Ho perso il conto dei disegni, delle proposte, dei progetti, che sul medesimo argomento sono stati presentati (e, ciò che è peggio, animatissimamente discussi in congressi, convegni, dibattiti, seminari, assemblee ordinarie e straordinarie) dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 ad oggi. E tuttavia eccomi qui, a chiedermi ancora, a chiedere «agli altri», come sarà la futura avvocatura, e quando qualche cosa cambierà.

Non so se la colpa del nulla di fatto, dal 1948 ad oggi, è di altri, né so di chi. So per certo che è colpa mia, e che il giorno in cui le future generazioni me ne faranno carico, potrò soltanto confessare la mia responsabilità, senza nessuna attenuante.

È colpa mia perché in oltre trent'anni di esercizio professionale non ho fatto nulla per pretendere una nuova legge professionale. Dico, si badi bene, non ho «fatto» nulla. Perché, sì, ne ho scritto, ne ho discusso, ne ho dibattuto, insomma a parole, nel mio piccolo, mi ci sono impegnato. Ma nulla ho «fatto» per «pretendere» che il nostro Ordine venisse esaudito. Potevo «fare»? Certamente, e molto: scioperare ad oltranza, ad esempio, manifestare da «uomo-sandwich» davanti a Montecitorio, mettere in mora il Parlamento od i suoi componenti, rifiutare il voto elettorale ai colleghi, candidati di qualsiasi lista, che non si fossero preventivamente impegnati a tradurre in legge i tanti disegni e progetti... e tanto altro ancora.

Non ho «fatto» nulla. Mi sono agitato, ho alzato la voce, mi sono anche astenuto dalle udienze per l'aumento della carta bollata (ma nell'interesse degli utenti di giustizia meno abbienti, ovviamente) per l'introduzione dell'I.V.A. e per la recente «riforma Visentini» (per riguardo al segreto professionale, naturalmente), per certe persecuzioni a carico di irreprensibili colleghi accusati di favoreggiamento o peggio (anche prima che qualcuno di loro si rendesse prudenzialmente ir reperibile ed espatriasse clandestinamente; ma per tutelare il principio del diritto

alla difesa, non meno ovviamente). Ma per una nuova legge professionale, no, non ho «fatto» nulla.

E tuttavia, poiché la speranza è l'ultima illusione a morire, ecco, continuo a meditare su «quale» avvocatura il nostro Paese avrà «domani» (o meglio, a partire ... da lunedì, non importa di quale mese od anno), ed a tormentare i miei colleghi, invitandoli a «dire» qualcosa al riguardo, per carità, senza nessun impegno a «fare».

* * *

Ero fermo alla Proposta di Legge, n. 1065, che nel corso della precedente legislatura presentarono alla Camera dei Deputati, il 29 novembre 1980, 64 Onorevoli, di tutti i Partiti e con cognomi di tutte le iniziali dell'alfabeto (da Abete, primo firmatario, a Zurlo, ultimo).

203 articoli che furono proprio lì lì per essere presi in seria considerazione dalla Commissione Giustizia della Camera. Ma qualcuno, saggiamente, pensò che non si poteva riformare l'Ordinamento forense se non in contestualità con quello giudiziario, con il codice di procedura civile e con quello di procedura penale; altri, non meno correttamente, obietto che non aveva senso riformare la sola legge forense, trascurando tutte le altre leggi professionali (medici, architetti, dottori commercialisti, chimici, ecc. ecc.) in omologa lista d'attesa di aggiornamento; e così altri, giustamente, opinò essere preliminare a tutte le riforme settoriali il varo di una «legge-quadro» (o «cornice», non ricordo bene), contenente le norme generali disciplinanti i principi generali adattabili a tutte le libere professioni; a questo punto qualcuno obietto che, allora, pregiudiziale alla questione preliminare, era decidere quante e quali sono le libere professioni, ad esempio se ricomprendervi anche, o non, la psicologia; e tutti si trovarono d'accordo. E così anche l'ottava legislatura venne a termine, e con essa la Proposta di Legge n. 1065, di 203 articoli, di iniziativa dell'On. Abete + 63, sull'«Ordinamento della professione di avvocato».

* * *

IX legislatura. Il 14 ottobre 1983 viene consegnata al Presidente del Senato una ennesima Proposta di legge sul «nuovo ordinamento della professione forense», che l'8 novembre, inserita negli atti del Senato, assume il n. 231. Ne sono proponenti i Senatori Raimondo Ricci, Elena Marinucci Mariani, Giglia Tedesco Tatò, Mario Gozzini, Gianfilippo Benedetti e Francesco Martorelli.

Dopo alcuni mesi (nella primavera del 1984) un fremito scuote l'Ordine Forense: notizie officiose danno per certo che la Commissione Giustizia del Senato si accinge a discutere la Proposta n. 231. Si riapre il dibattito, si rialimentano le speranze, si ripropongono le questioni sui «massimi sistemi» della nuova avvocatura.

Sarà vero? Possiamo, dobbiamo crederci?

Mi sovviene l'ammonimento manzoniano: «Adelante, Pedro, con juicio!». Del resto, quanti anni e mesi sono trascorsi dalla presentazione di questa Proposta n. 231? Più o meno di quelli che ci dividono dalla fine anche dell'attuale legislatura?

* * *

Che, tuttavia, l'iniziativa senatoriale non dovesse passare sotto silenzio da parte degli interessati, è stato opportunamente ritenuto dalla Federazione Trive-

neta dei Sindacati Forensi, fattasi promotrice di un apposito convegno, a Riva del Garda, nel maggio 1984. Il dibattito è stato utile, approfondito, ampio. Vi hanno partecipato anche qualificatissimi colleghi della nostra Regione: da Bologna l'avv. Angiola Sbaiz, Presidente del Consiglio degli Ordini, l'avv. Francesco Arnoaldi Veli, l'avv. Giuseppe Giampaolo; da Ferrara il prof. avv. Vincenzo Cavallari, Presidente del Consiglio degli Ordini. Il Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna ha inviato le osservazioni che pubblichiamo.

Qualche cosa dunque si muove? È la volta buona, o siamo noi ad illuderci e continuare a sperare che lo sia?

Non potendo neppure escludere con certezza che questa Proposta di nuova legge professionale diventi una realtà, mi è parso opportuno e doveroso dedicarvi qualche pagina della nostra Rivista, confidando sempre, quanto meno, di poter stimolare qualche riflessione e, se possibile, qualche contributo.

Qui di seguito pertanto pubblichiamo:

- la «relazione» che precede ed accompagna la Proposta in argomento;
- uno stralcio dei più significativi articoli della Proposta;
- il testo delle «osservazioni» del Sindacato bolognese;
- il testo delle «osservazioni» approvato nel settembre 1984 dall'Unione Nazionale delle Curie.

* * *

A conclusione di queste note di presentazione del materiale che segue, mi prendo l'arbitrio di esprimere un modestissimo personale parere.

Da sempre convinto sostenitore del principio secondo il quale «la quantità va a scapito della qualità», non insensibile ai guasti — alcuni drammaticamente irreparabili — che ha cagionato all'amministrazione della giustizia quell'appiattimento sessantottesco che ha preteso ed ottenuto la magistratura italiana, battutasi all'insegna dell'anti-meritocrazia, col risultato di diritto alla carriera anche dei più inadatti ed incapaci; non ho mancato occasione per schierarmi nella minoranza (non tanto modesta percentualmente) che auspicava il c.d. Albo «chiuso».

Trovo ora in questa Proposta non soltanto l'Albo apertissimo, ma anche l'automatismo di accesso al «patrocinio avanti le magistrature superiori», riconoscibile «a tutti gli iscritti negli albi di avvocato con anzianità superiore ai sei anni» (art. 111).

È quanto mi basta per dichiararmi decisamente contrario.

Mi sarebbe tanto piaciuto che in Cassazione, a discutere davanti a giudici dotati soltanto di anzianità, potessero accedere soltanto avvocati accuratamente selezionati, giuristi esperti, in grado di contribuire con autentica cultura al formarsi della giurisprudenza-pilota (se è vero, come tutti abbiamo sempre detto essere vero, che solo un buon Foro può fare una buona Curia). Pare non debba essere così. Me ne dolgo sinceramente. Ma è un'opinione strettamente personale; non conta e non deve fare testo.

Achille Melchionda

2. - RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (SENATO DELLA REPUBBLICA N° 231 - A FIRMA RICCI ED ALTRI)

Onorevoli senatori,

il tema generale della giustizia è venuto sempre più assumendo in questi ultimi anni rilevanza e centralità, da un lato per la crescente importanza dell'intervento giudiziario in settori cardine dell'intera vita del paese e del rapporto fra società ed istituzioni, e dall'altro lato per la grave crisi in cui versa l'organizzazione della giustizia e la questione stessa di un suo adeguato funzionamento.

I mutamenti intervenuti, anche alla luce della generale crescita della società e dell'emergere in essa di nuove condizioni ed esigenze nel cui quadro sono chiamati ad operare i vari soggetti, hanno certamente inciso in modo profondo sul ruolo, in qualche misura sulla stessa «identità» degli operatori giudiziari.

Per restituire piena credibilità ed efficienza alla funzione giudiziaria è necessaria una complessa opera riformatrice sia sul piano normativo che su quello dei mezzi e delle strutture a disposizione. Non è possibile pensare di risolvere i molti problemi della giustizia e del suo concreto funzionamento senza un adeguamento della figura e della funzione dell'avvocato alla mutata realtà. Si può in proposito affermare che il tema della riforma dell'ordinamento forense è vecchio ma attualissimo.

La prima legge che ha disciplinato l'avvocatura italiana è la legge 8 giugno 1874, n. 1938. Durante il regime fascista, l'ordinamento forense è stato riformato con legge 22 gennaio 1934, n. 36 che ha convertito il RDL 27 novembre 1933 n. 1578.

Dopo la caduta del fascismo, vi è stata una serie di interventi frammentari, soprattutto volti ad eliminare norme incompatibili con l'ordinamento democratico; ma è mancata una riforma organica, nonostante la lunga serie delle proposte avanzate.

Nel frattempo, sono notevolmente mutati, come già richiamato, il contesto economico e sociale in cui opera l'avvocato ed il modo di esercizio della professione forense.

In luce sempre maggiore si è posta la funzione dell'avvocato come tramite indispensabile per la concreta attuazione, nei fatti e nella vicenda giudiziaria specifica, del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, e quindi la dimensione pubblicistica della funzione stessa; e nello stesso tempo la necessità di riaffermare la caratterizzazione privatistica della sua figura, a sua volta tramite di autonomia e libertà. È necessario inoltre rinnovare la professione dell'avvocato al fine di meglio qualificarla.

Tutto quanto sopra rende indispensabile e urgente la riforma dell'ordinamento professionale forense. Attraverso essa va rinnovata tutta la disciplina legislativa attualmente vigente, essendo impossibile ed impensabile un intervento semplicemente modificatore delle vecchie norme.

Il disegno di legge che viene presentato si propone di conseguire questi risultati, tenendo conto di tutte le proposte già avanzate in passato per l'esame da parte del Parlamento e inoltre delle molte discussioni avvenute nelle più varie sedi e degli studi compiuti.

Neila presente proposta è contenuta la disciplina di tutta la materia, con esclusione di alcuni settori, che si è ritenuto preferibile riservare a interventi

legislativi particolari, anche se la loro connessione e complementarità rispetto all'oggetto del presente disegno appare evidente: patrocinio e difesa dei meno abbienti nell'ottica di un sistema o servizio sociale di difesa cui l'avvocato partecipi in prima persona; retribuzione dell'avvocato e norme tariffarie; disciplina delle società professionali; avvocature speciali (dello Stato, degli enti pubblici).

D'altro canto un intervento organico, autonomo e immediato sull'ordinamento della professione d'avvocato è fortemente motivato dalle ragioni che differenziano questa da ogni altra professione, consistenti — come già evidenziato — nell'essere essa strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e quindi fondamentale garanzia per la tutela delle libertà del cittadino.

La presente proposta mira ad attribuire all'avvocato, in modo notevolmente innovativo, una elevata qualificazione e una elevata dignità, per renderlo idoneo a soddisfare ogni esigenza di assistenza nel sempre più complesso e coinvolgente mondo del diritto. Strumenti essenziali per questa «rivalutazione» della professione forense sono il riconoscimento di molte garanzie e dell'autogoverno della categoria, con i controlli necessari in considerazione degli interessi pubblicistici coinvolti dall'esercizio dell'avvocatura.

L'autogoverno della categoria, che ha nei poteri regolamentari del Consiglio nazionale forense una delle espressioni più significative (art. 34), comporta l'esigenza che gli organi direttivi siano disciplinati da norme democratiche, sia per quanto riguarda le elezioni alle varie cariche (art. 40 e seguenti), sia per quanto riguarda i compiti e il funzionamento (titolo II e III, artt. da 18 a 39).

Inoltre deve essere soddisfatta l'esigenza che l'avvocatura garantisca un corretto adempimento dei delicati e importanti compiti ad essa affidati. È essenziale compiere un passo decisivo nel richiedere all'avvocato sicura competenza ed efficienza nel trattare ogni affare affidatogli.

Sono punti qualificanti della proposta di riforma dell'ordinamento forense quelli particolarmente rivolti a definire la professionalità richiesta all'avvocato. A tale proposito sono significativi:

- la disciplina dell'accesso alla professione, attraverso una qualificata preparazione, contemperando rigore e serietà con la garanzia di accesso aperta ad appartenenti ad ogni ceto sociale (titolo VIII, artt. da 70 a 85);
- l'esclusione delle iscrizioni di diritto e i limiti di età per l'iscrizione all'albo coordinati alle norme previdenziali (art. 50);
- la previsione della specializzazione come indicazione preferenziale per il modo di esercizio della professione, ai fini di una specifica competenza (artt. 14 e 15);
- la rigorosa disciplina delle incompatibilità, con riguardo non solo alla tutela della dignità della professione forense, ma anche all'impossibilità che siano svolte egualmente bene distinte attività di lavoro (art. 56);
- l'imposizione del requisito della effettività e continuità dell'esercizio della professione per la conservazione dell'iscrizione all'albo (artt. 53 e 54);
- l'enunciazione di alcuni importanti principi deontologici, adeguati alla nuova caratterizzazione dell'avvocato e collegati con i suoi doveri sociali e con l'esigenza di una sua particolare qualificazione professionale e morale (artt. 2 e 3);
- il riconoscimento della competenza esclusiva dell'avvocato anche in materia di consulenza stragiudiziale, fatte salve le competenze, in proposito, acquisite dalle altre libere professioni (art. 2).

Particolare attenzione è stata posta al procedimento disciplinare, per il quale la principale innovazione si riferisce alla autonomia di esso rispetto al procedi-

mento penale. Tale autonomia si impone sia per la diversità sostanziale delle norme disciplinari rispetto a quelle penali, sia per le rilevanti esigenze di tempestività (nell'inizio e nella conclusione) del giudizio disciplinare, tempestività incompatibile con la durata del processo penale, sia infine per una esigenza oggettiva e soggettiva di autonomia accompagnata dal necessario rigore. Per evitare tuttavia che possano venirsi a determinare abnormi situazioni di conflitto fra giudicato penale ed esiti del procedimento disciplinare, sono stati previsti e regolati specifici casi di riapertura del procedimento disciplinare (art. 104). Si è inoltre tenuto conto che un processo disciplinare autonomo rispetto a quello penale deve poter prevedere più ampi poteri istruttori da parte degli organi giudicanti e più sicure garanzie di obiettività e di giusto rigore nell'interesse della collettività (titolo IX, artt. da 86 a 106).

Ai problemi in passato più discussi si è cercato di dare una soluzione conforme alle prevalenti istanze dell'avvocatura. Così deve ritenersi problema superato la scelta fra albo aperto o albo chiuso (quest'ultimo nel senso che l'accesso alla professione debba avvenire per concorso e per posti limitati). È infatti di gran lunga prevalente l'esigenza di prevedere in modo nuovo la disciplina relativa a chi può stare negli albi ed è senza dubbio preferibile affidare la selezione dei professionisti alla dimostrazione, che essi sappiano dare, di svolgere con serietà e capacità il loro lavoro, piuttosto che a concorsi estremamente aleatori e difficili da organizzare con piene garanzie di serietà e imparzialità.

Per quanto riguarda il patrocinio davanti alle magistrature superiori, non si giustifica un albo speciale a cui, come è nella disciplina attuale, tutti possono accedere per anzianità. La scelta contenuta nella presente proposta è quindi quella di ammettere al patrocinio suddetto gli avvocati che abbiano una certa anzianità di iscrizione all'albo e quindi una certa esperienza (art. 11).

È parso opportuno riconoscere espressamente i sindacati e le associazioni forensi, sia attribuendo loro la rappresentanza degli iscritti per le questioni attinenti le condizioni economiche, sia prevedendo la possibilità di un loro intervento per alcuni specifici compiti.

In definitiva, il presente disegno di legge si propone:

- di inserire la nuova disciplina del difensore nel quadro complessivo delle riforme della giustizia;
- di strutturare la professione di avvocato come strumento di attuazione del diritto costituzionale di difesa e di tutela delle libertà del cittadino;
- di adeguare la struttura della professione alla realtà sociale, economica e politica in evoluzione.

Nella nuova disciplina l'avvocatura è intesa come servizio nell'interesse della collettività e dei singoli e la sua funzione assume un grande rilievo ed interesse pubblico, pur restando strumento privato, con il riconoscimento del massimo di libertà e di autonomia.

Concludendo, il presente disegno di legge prevede un avvocato qualificato e competente, che esercita effettivamente la professione consapevole dell'importanza della sua funzione sociale, dotato di prestigio e di dignità, tutelato nella sua libertà e nella sua autonomia.

I proponenti intendono conferire alla presente loro iniziativa il carattere di una proposta aperta a tutti i contributi positivi che — per il raggiungimento delle finalità sopra delineate — potranno venire dal mondo dell'avvocatura, degli altri operatori della giustizia, del mondo accademico e della società civile. Essi si

augurano quindi che intorno all'iniziativa stessa si sviluppi un proficuo dibattito che serva a migliorare e insieme ad accelerare l'approvazione della non più rinviabile riforma dell'ordinamento forense.

3. - IL TESTO (PARZIALE) DELLA PROPOSTA DI NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE (N. 231)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - (La professione forense)

Gli avvocati sono liberi professionisti che, esercitando in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi particolari e collettivi e garantendo il contraddittorio, rendendo effettivi la conoscenza e l'applicazione dell'ordinamento giuridico vigente e l'esercizio del diritto alla difesa, concorrendo con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

Ai suddetti fini la professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.

Il diritto alla difesa deve essere garantito procurando a chiunque la possibilità effettiva di usufruire dell'assistenza da parte dell'avvocato.

Art. 2 - (Funzioni dell'avvocato)

Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura di Stato.

Sono riservate in via generale agli avvocati e, per quanto loro consentito da particolari disposizioni di legge, agli altri iscritti in albi professionali l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, in forza di leggi speciali, anteriormente all'entrata in vigore di questa legge da persone non iscritte in albi.

E riservata inoltre agli avvocati l'attività retribuita di consulenza ad assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.

Art. 3 - (Doveri e deontologia)

La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

Rientrano tra i doveri primari dell'avvocato: accettare soltanto incarichi che può adempiere con adeguata competenza; trattare ogni affare affidatogli con impegno e diligenza, tenendo costantemente informato il cliente; svolgere con analogo impegno e diligenza le difese di ufficio; arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico culturale al fine di trattare ogni affare con specifica competenza; rispettare il segreto e la discrezione professionale; astenersi dal ricorrere a mezzi pubblicitari o forme sleali di acquisizione della clientela; richiedere, o concordare con i clienti, compensi equi; retribuire i dipendenti in base ai contratti collettivi di lavoro e concordati con equità tenuto conto delle tariffe professionali; osservare con scrupolo l'obbligo della fedeltà fiscale e degli adempimenti previdenziali.

Art. 4 - (Difese d'ufficio)

L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ravvisa il giusto motivo, ne dà notizia al Consiglio dell'Ordine il quale, se del caso, procede disciplinarmente.

Se un difensore nominato d'ufficio rinuncia, il giudice deve, in ogni caso, nominare altro difensore.

I Consigli dell'Ordine possono fornire ai capi di ogni ufficio giudiziario indicazioni preventive degli avvocati tra cui eseguire la scelta dei difensori di ufficio per singoli processi o per giorni d'udienza o per turni giornalieri. I Consigli dell'Ordine provvedono a fornire le suddette indicazioni sentiti gli

avvocati interessati, tenuto conto della loro disponibilità o specifica competenza e sentiti, se ne fanno richiesta, i sindacati forensi.

L'avvocato nominato d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'art. 17.

Art. 5 - (Segreto e discrezione professionali)

L'avvocato è tenuto al segreto professionale nell'interesse del cliente e alla discrezione. La trasgressione di questo dovere comporta in ogni caso l'apertura di procedimento disciplinare.

L'avvocato è inoltre tenuto alla osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Art. 6 - (Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati)

Le perquisizioni e le ispezioni presso gli uffici degli avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di reati e limitatamente ai fini del loro accertamento.

Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono essere seguite solo al fine di accertare e perseguire irregolarità od evasione degli avvocati stessi e devono consentire il rispetto del segreto professionale.

Nel corso dei suddetti accertamenti l'esame dei fascicoli riguardanti i clienti nonché di atti o documenti affidati da clienti all'avvocato può avvenire soltanto in base di autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal procuratore della Repubblica, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato sospetto di evasione: nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il magistrato o l'ufficiale della Guardia di Finanza autorizzata a procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto a farsi assistere da un rappresentante del Consiglio dell'Ordine o del Sindacato al quale è iscritto. Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non può avere inizio in assenza del rappresentante dell'Ordine o del Sindacato, salvo il compimento di atti cautelari per garantire la reperibilità di scritture, atti o documenti.

I pubblici ufficiali che nel corso degli accertamenti di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per qualsiasi fine, dei fatti o delle notizie stessi.

Art. 7 - (Provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti del difensore)

Salvo che in caso di motivata gravità o urgenza non possono essere presi provvedimenti restrittivi della libertà del difensore per reati compiuti nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se non dopo che ne sono stati informati il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario presso cui pende il procedimento penale.

Art. 8 - (Potere disciplinare)

Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli Ordini Forensi.

Art. 9 - (Gli ordini forensi)

Nella sede di ogni Tribunale è costituito un Ordine Forense circondariale, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un Consiglio e rappresentato da un Presidente.

È costituito inoltre l'Ordine Nazionale Forense, con personalità di diritto pubblico e con sede in Roma, retto dal Consiglio Nazionale Forense è rappresentato dal Presidente; dell'Ordine Nazionale Forense fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli Ordini Circondariali.

Gli Ordini Forensi, nell'esercizio delle loro funzioni, e gli avvocati, nell'esercizio della professione, sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 10 - (Sindacati forensi)

Gli avvocati ed i praticanti possono liberamente associarsi in organizzazioni di carattere sindacale.

Alle organizzazioni sindacali degli avvocati e dei praticanti spetta in modo esclusivo la rappresentanza degli iscritti per le questioni attinenti le condizioni economiche di esercizio dell'attività professionale.

Agli eff
zazione in a
mille.

Per l'es
Tribunale ov
È tuttav
temporanei
anni della is
81.

Il patroc
anni dall'iscr
Gli avvo
Tribunale ov
luogo ove ha
si intende el
Gli avvo
conseguono
residenza in

La prof
societaria od

Le socie
dell'ordine fo
associazioni
rispettive qua
Di ogni v
speciale sono

I soci co
società o ass
uno degli ord
Per quan
forensi sono
forma societ

Gli avvoc
Comunità eu
materia.

L'uso del
se cancellati

Nell'estri
se lo ritiene,
propria opera
universitari o
all'indicazione

Il Consigli
corsi di specia
rami del diritto

Agli effetti di questa legge, si considerano maggiormente rappresentativi sindacati aventi organizzazione in almeno cinque distretti di Corte d'Appello ed un numero complessivo di iscritti superiore a mille.

Art. 11 - (Iscrizione all'albo e domicilio professionale)

Per l'esercizio della professione gli avvocati devono essere iscritti nell'albo del circondario del Tribunale ove hanno il domicilio professionale.

È tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività, tenere aperti uffici permanenti o temporanei ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica. Nei primi tre anni della iscrizione all'albo, vigono i limiti territoriali per l'esercizio della professione stabiliti nell'art. 81.

Il patrocinio avanti le magistrature superiori è tuttavia consentito soltanto dopo il decorso di sei anni dall'iscrizione all'albo.

Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori del circondario del Tribunale ove hanno il domicilio professionale, devono eleggere domicilio presso un avvocato del luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria procedente. In mancanza di tale elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa Autorità Giudiziaria.

Gli avvocati italiani, che esercitano il proprio ufficio all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza, nell'albo del circondario del Tribunale di Roma.

Art. 12 - (Società ed associazioni di avvocati)

La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria od associativa.

Le società e associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Unitamente alla domanda di iscrizione, le società e associazioni debbono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche.

Di ogni variazione deve essere data immediata comunicazione all'Ordine forense nel cui elenco speciale sono iscritte.

I soci con qualifica di avvocato o di praticante hanno domicilio professionale nella sede della società o associazione e devono essere iscritti nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha sede la società.

Per quanto non stabilito dalla presente legge o da altre norme speciali, le società ed associazioni forensi sono disciplinate dalle disposizioni generali regolanti l'esercizio delle libere professioni in forma societaria o associativa.

Art. 13 - (Avvocati stranieri)

Gli avvocati e le società professionali legalmente esercenti la professione forense nei paesi della Comunità europea sono ammessi all'esercizio professionale in Italia secondo le leggi speciali in materia.

Art. 14 - (Titolo di avvocato e settori specialistici)

L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti nei relativi albi od elenchi e, anche se cancellati da essi, ai beneficiari di pensione della Cassa nazionale di Previdenza forense.

Nell'estrinsecazione dell'attività professionale l'avvocato può soltanto indicare il proprio titolo e, se lo ritiene, in numero non superiore a tre, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera, scelti fra quelli individuati dal Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati docenti universitari o quelli che hanno conseguito titoli specialistici ai sensi dell'art. 15 possono far precedere all'indicazione del settore di attività quella di «specialista in...». Ogni altra qualificazione è vietata.

Art. 15 - (Conseguimento del titolo di specialista)

Il Consiglio Nazionale Forense, di concerto con gli Istituti Universitari di Diritto, può organizzare corsi di specializzazione della durata non inferiore a due anni per l'esercizio della professione nei vari rami del diritto, ai quali possono partecipare tutti coloro che sono abilitati all'esercizio professionale.

Il superamento con esito positivo del corso abilita all'uso del titolo di specialista nella materia oggetto di apprendimento.

Il Consiglio Nazionale Forense individua sia i rami del diritto relativamente ai quali possono essere organizzati i corsi di cui al comma precedente sia i settori di attività professionale di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 16 - (Mandato professionale e procura)

Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a giusta retribuzione.

Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

Il conferimento della procura all'avvocato può essere, anche in sede giurisdizionale, tanto scritto quanto orale. Se è orale può essere attestato dall'avvocato senza formalità anche per quanto attiene la data con efficacia fino a querela di falso.

Sono fatte salve particolari modalità relative alle attestazioni stesse determinate dalla legge. Il cliente può sempre contestare l'invalidità o l'inesistenza di una procura.

La procura può essere conferita anche a una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato.

Art. 17 - (Sostituzioni e collaborazione)

Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato e, nei casi consentiti, da un praticante, con incarico anche verbale.

L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

L'avvocato, che si avvale della collaborazione di altri avvocati o di praticanti, deve loro corrispondere adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto anche delle tariffe professionali. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

Art. 18 - (Gli organi degli ordini circondariali)

Sono organi degli Ordini Forensi Circondariali:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio dell'Ordine;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - (Assemblea degli iscritti)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio dell'Ordine di propria iniziativa o per richiesta scritta di almeno un decimo degli iscritti che deve contenere l'indicazione degli oggetti da trattare. In quest'ultimo caso, se il Consiglio non provvede alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dal deposito della richiesta, ogni richiedente può proporre ricorso entro i quindici giorni successivi al Consiglio Nazionale Forense, che provvede immediatamente in via sostitutiva.

La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'Ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario, ed entro lo stesso termine inviato per lettera a tutti gli stessi iscritti. Negli Ordini con più di cinquecento iscritti, deve essere data notizia dell'assemblea anche con inserzione in un quotidiano locale.

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti negli albi e nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione o

dall'iscrizione agli albi per motivi disciplinari.

Ogni assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 20 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno non oltre il mese di febbraio.

Se il Consiglio non provvede tempestivamente, ogni iscritto agli albi può proporre il ricorso di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti ivi previsti.

L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;

b) la discussione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

c) l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando i componenti sono scaduti;

d) ogni altro argomento attinente l'esercizio professionale e gli interessi dell'Ordine.

Gli atti ed i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere depositati presso la segreteria del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 21 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio ogni volta che esso lo reputa opportuno, per trattare argomenti attinenti l'esercizio professionale per gli interessi dell'Ordine.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le elezioni sostitutive quando non è stato possibile provvedere alle sostituzioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 22 - (Svolgimento delle assemblee)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto nell'albo dell'Ordine.

I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del Consiglio.

Art. 23 - (Consiglio dell'Ordine)

Il Consiglio dell'Ordine è composto di cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi e nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di cinquecento; di quindici, se gli iscritti sono più di cinquecento ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento.

Art. 24 - (Funzioni del Consiglio dell'Ordine)

Il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) esercita la funzione disciplinare, nei confronti di tutti gli iscritti;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

e) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti ed a renderli più consapevoli dei loro doveri;

f) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti e tra costoro ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre;

g) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;

h) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha

interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

- i) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;
- l) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 25 - (Durata in carica dei consigli dell'Ordine)

Il Consiglio dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione della elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo Consiglio.

I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nei Consigli con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

Decade dall'ufficio:

a. il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b. il componente colpito dalla sanzione della sospensione, anche se non definitiva, o da sospensione cautelare;

c. il componente responsabile delle omissioni o dei ritardi sanzionati nell'articolo 29.

In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione o radiazione di un componente, il Consiglio proclama eletto il candidato che lo seguiva nell'ordine dei voti, nell'ambito della stessa lista. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 21.

Art. 26 - (Cariche del Consiglio)

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, a cui spetta la rappresentanza dell'Ordine, e un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente o Vice Presidente il più anziano per iscrizione all'albo, e Segretario o Tesoriere il più giovane.

Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal Presidente e dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 27 - (Funzionamento dei Consigli dell'Ordine per commissioni)

I Consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte di almeno tre membri. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.

Art. 28 - (Scioglimento dei Consigli dell'Ordine)

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto dal Consiglio Nazionale Forense a causa di gravi violazioni di legge od omissioni dei doveri d'ufficio. In tal caso il Consiglio Nazionale Forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.

Il Commissario convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria dell'Ordine per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 29 - (Gestione finanziaria e contributi)

La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale per tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

Il Consiglio ha facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma precedente e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del doppio del contributo stesso. In caso di omissione o di grave ingiustificato ritardo sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 30 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, e ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, e di controllare la gestione finanziaria del Consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

Il consiglio dell'Ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 21.

Art. 31 - (Ricorso contro i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine)

Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine, per l'impugnazione dei quali non è prevista apposita disciplina, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte di chiunque vi abbia interesse.

**TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DELL'ORDINE NAZIONALE FORENSE**

(omissis)

**TITOLO IV
ELEZIONI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

Art. 40 - (Eleggibilità e incompatibilità)

Sono eleggibili a membri dei Consigli dell'Ordine circondariali, dei Collegi dei Revisori dei Conti, del Consiglio nazionale forense tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, che non siano stati colpiti da sanzione disciplinare più grave della censura.

Salvi i casi previsti dalla legge non è ammessa l'assunzione di più di uno degli incarichi elettivi di cui al comma precedente o di uno di essi insieme a quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione delle elezioni e in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.

Art. 41 - (Elezione dei Consigli dell'Ordine Circondariali)

Le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono nell'assemblea ordinaria che deve essere convocata entro il mese successivo alla scadenza delle cariche.

Per le elezioni sostitutive, è convocata l'assemblea straordinaria dai membri del Consiglio dell'Ordine rimasti in carica o, in caso di necessità, dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'ordine determina la durata, comunque non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento delle operazioni di voto e nomina cinque scrutatori almeno tre dei quali debbono essere sempre presenti alle operazioni stesse.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Espletato lo scrutinio, il Consiglio dell'ordine proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale forense, al Presidente della Corte d'appello del Tribunale e al Procuratore della Repubblica.

Art. 42 - (Modalità di voto)

I consigli degli ordini con meno di cinquecento iscritti sono eletti dagli iscritti agli albi con voto diretto e segreto per mezzo di schede nelle quali possono essere indicati i nomi dei candidati in numero non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere. Possono essere presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a quello sopra indicato, salvo la facoltà di ogni elettore di cancellare o sostituire nomi di candidati.

Le schede contenenti un numero di candidati eccedente quello indicato nel primo comma sono nulle.

Negli Ordini con cinquecento o più iscritti, i Consigli sono eletti mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti che debbono essere presentate presso la sede del Consiglio, a pena di inammissibilità, da almeno 50 iscritti all'albo, non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a cinque, nell'ambito della lista votata.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 71 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei conti, in tutti gli Ordini ogni elettore può votare per due candidati a membro effettivo e per uno supplente. Altrettanti nomi possono contenere eventuali liste.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

(omissis)

TITOLO VI

ISCRIZIONE NEGLI ALBI - ELENCHI E REGISTRI

Art. 50 - (Obbligo di iscrizione e requisiti per l'iscrizione)

Gli avvocati, per poter esercitare la professione, devono essere iscritti presso l'albo dell'ordine forense circondariale, dove hanno la residenza o il domicilio professionale.

L'iscrizione può essere fatta in un solo albo.

I requisiti per l'iscrizione negli albi, elenchi o registri, sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o, a condizione di reciprocità, cittadino di uno Stato aderente alla CEE;
- b) godere del pieno esercizio dei diritti civili politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;
- c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una Università italiana;
- d) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
- e) non aver già compiuto, al momento della domanda, il quarantesimo anno di età se iscritto per la prima volta.

Art. 51 - (Divieto di iscrizione)

Non possono essere iscritti agli albi coloro che si sono resi responsabili di fatti che comporterebbero la radiazione.

Il relativo accertamento è compiuto dal Consiglio dell'Ordine all'atto dell'esame della domanda di iscrizione, osservate le norme previste per i procedimenti disciplinari.

Tuttavia, trascorsi cinque anni dal fatto, il Consiglio dell'Ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato ha tenuto ottima condotta.

Analogamente, dopo cinque anni dalla radiazione, può essere deliberata la reinscrizione dell'avvocato sussistendo i requisiti previsti nel comma precedente.

Art. 52 - (Impegno solenne)

Prima di essere ammessi all'esercizio effettivo della professione, gli avvocati devono pronunciare, in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, il seguente impegno solenne: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato».

Art. 53 - (Esercizio effettivo e continuativo della professione)

L'esercizio della professione forense in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza della iscrizione all'albo.

La continuità e la effettività non sono richieste, durante il periodo della carica per gli avvocati membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali, presidenti di Provincia o sindaci di Comuni, capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti.

Art. 54 - (Prova dell'esercizio effettivo e continuativo)

Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'IRPEF, un reddito derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ad un livello minimo determinato ogni tre anni, e per la prima volta nel 1985, dal Consiglio nazionale forense, che sia dimostrativo di un prevalente impegno di lavoro professionale da parte dell'avvocato.

L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i primi tre anni successivi alla iscrizione, per la prima volta, all'albo, e dopo il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 55 - (Cancellazione dagli albi. Eccezioni e ricorsi)

In caso di accertata mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 53 e 54 i Consigli dell'Ordine provvedono, entro sei mesi dall'accertamento, alla cancellazione dall'albo.

Il provvedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore a due anni, in caso di dimostrata impossibilità, per malattia o per altri gravi e oggettivi motivi di impedimento, a conseguire il reddito minimo fissato a norma dell'articolo 54.

I provvedimenti dei Consigli dell'Ordine circondariali sono immediatamente comunicati alla Cassa nazionale di previdenza forense e al Consiglio nazionale forense.

Art. 56 - (Incompatibilità)

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

- a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolto professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;
- b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato;
- c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi;
- d) con le qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti l'attività commerciale;
- e) con la carica di amministratore unico o delegato o di amministrazione con poteri particolari di gestione di società di capitali;
- f) con la titolarità della legale rappresentanza di Consorzi tra imprese commerciali;
- g) con le cariche di presidente o vicepresidente di enti pubblici economici che comportano la corresponsione di compensi o indennità superiori al doppio del livello di reddito indicato nell'art. 54;
- h) con la qualità di dipendente pubblico o privato, anche se la relativa attività ha carattere legale, salvo l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici.

Art. 57 - (Eccezioni)

In deroga a quanto stabilito nell'articolo precedente l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento e la ricerca universitaria nelle materie giuridiche.

Fino al compimento del quarto anno di iscrizione all'albo è inoltre consentito all'avvocato lo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo purché non di carattere commerciale, ovvero di insegnamento, in scuole pubbliche o private.

Art. 58 - (Accertamento dell'incompatibilità)

La verifica dell'incompatibilità, ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, spetta ai consigli dell'ordine. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 55.

Art. 59 - (Incompatibilità temporanea)

Coloro che sono stati magistrati ordinari amministrativi e militari non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti ove hanno esercitato le loro funzioni se non è trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

Coloro che sono stati prefetti o viceprefetti, questori o vicequestori, ufficiali di polizia giudiziaria, intendenti o viceintendenti di finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono esercitare la profes-

sione nelle province ove hanno svolto la loro attività, se non è trascorso un triennio dalla cessazione di essa.

Art. 60 - (Sospensione dell'esercizio professionale per incarichi pubblici)

L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, di componente della Corte Costituzionale, di ministro o sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, di Presidente di un consiglio regionale o di componente di una giunta regionale, di sindaco di comuni superiori a centomila abitanti.

Essi conservano l'iscrizione all'albo, nel quale è fatta annotazione dell'incarico ricoperto.

Art. 61 - (Sospensione volontaria della iscrizione)

L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta degli avvocati che sono iscritti da almeno dieci anni.

L'iscrizione riacquista efficacia a domanda dell'interessato.

L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso all'albo.

Durante il tempo della sospensione, l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

Dopo dieci anni di sospensione volontaria la reinscrizione non può essere richiesta e il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione dall'albo.

Art. 62 - (Elenco speciale per gli avvocati dipendenti da enti pubblici)

Gli avvocati addetti, con rapporto di pubblico impiego, ad uffici legali interni della pubblica amministrazione o di enti pubblici di qualsiasi natura soggetti a tutela o vigilanza dello Stato o delle Regioni possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause e agli affari relativi agli enti stessi.

Per l'esercizio della loro attività i suddetti avvocati debbono iscriversi in un elenco speciale annesso all'albo del Consiglio dell'Ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti. Agli effetti professionali essi sono soggetti, salve le disposizioni particolari derivanti dal loro rapporto con l'ente da cui dipendono, a tutte le norme della presente legge.

(omissis)

**TITOLO VIII
ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

Art. 70 - (Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)

L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame e deve essere preceduta da un periodo di tirocinio, secondo le norme seguenti.

Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che può essere parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato straniero o dalla frequenza di uffici giudiziari;

b) nella frequenza obbligatoria a corsi integrativi di formazione professionale.

Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di due anni. Di questi almeno uno deve essere di pratica presso un avvocato italiano. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.

L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo di avvocato nelle lettere a), b) e c) dell'art. 50 e che abbiano superato, durante il corso universitario, i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine circondariale, ove il praticante intende compiere il tirocinio, e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

Il regolamento determina le modalità di dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del Consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

Art. 71 - (Norme disciplinari per i praticanti)

I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio. Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art. 51.

Art. 72 - (Cancellazione dal registro)

La cancellazione dal registro è deliberata, osservate le forme previste nell'art. 69, quando sussistono i casi indicati nell'art. 67, in quanto applicabili, ed inoltre:

- a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;
- b) al compimento del quarantesimo anno di età.

Art. 73 - (La pratica professionale)

La pratica si svolge presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine.

Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione.

Art. 74 - (Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici conciliatori ed i pretori, nell'ambito del circondario del Tribunale ove ha sede l'Ordine presso cui è iscritto.

L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio esclusivamente in sostituzione e sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può analogamente sostituire l'avvocato anche davanti il Tribunale civile ed amministrativo, nel cui circondario viene svolta la pratica.

Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve presentare dichiarazione scritta al Consiglio dell'Ordine di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, previste per l'esercizio della professione di avvocato, con le eccezioni del secondo comma dell'art. 52.

L'avvocato presso cui il praticante esercita il patrocinio, deve corrispondergli una retribuzione adeguata all'entità ed al pregio dell'attività svolta, tenuto conto dei diritti e doveri inerenti alla formazione professionale e delle tariffe professionali.

Il Ministro di Grazia e Giustizia istituisce borse di studio per i praticanti bisognosi e meritevoli, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 75 - (Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale)

I Consigli dell'Ordine, singoli o consociati, devono organizzare corsi integrativi di formazione professionale, di cui all'art. 70, tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari in materie giuridiche, con particolare riferimento all'applicazione dei principi di diritto delle discipline giuridiche che hanno maggior rilievo nell'esercizio della professione di avvocato.

La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti in albi, elenchi o registri, a titolo di aggiornamento.

Art. 76 - (Frequenza di uffici giudiziari)

Il tirocinio può svolgersi, per non più di un anno, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 77 - (Certificato di compiuto tirocinio)

Il Consiglio dell'Ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato.

Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 31, al Consiglio Nazionale Forense che decide nel merito nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza di questo il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

Art. 78 - (Esame di abilitazione)

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutti il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro di Grazia e Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense, entro il mese di gennaio.

L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di maggio presso ciascuna sede di Corte d'Appello.

Esso ha valore di esame di stato.

Art. 79 - (Commissioni esaminatrici)

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio Nazionale Forense e sono composte di sette componenti titolari e sette supplenti, dei quali cinque titolari e cinque supplenti sono avvocati, iscritti ad un albo del distretto di Corte d'Appello sede dell'esame da almeno cinque anni, e due titolari e due supplenti magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello.

La designazione degli avvocati componenti delle Commissioni d'esame è fatta dal Consiglio Nazionale Forense, su congiunta proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto.

La designazione dei componenti magistrati è fatta dai consigli giudiziari.

Le commissioni nominano, nella loro prima riunione, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente, scelti tra gli avvocati.

Art. 80 - (Ammissione dei candidati)

La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al Consiglio Nazionale Forense, che decide in via sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 81 - (Sede per l'esame)

Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso la sede di Corte d'Appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo degli avvocati nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui è stato sostenuto l'esame ed è vietato all'avvocato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione all'albo, l'esercizio di ogni attività professionale fuori dal distretto della Corte d'Appello in cui è compreso il circondario di iscrizione; è pure vietato, se non sono trascorsi tre anni dalla iscrizione, il trasferimento in albo compreso in altro distretto.

Art. 82 - (Esame: prove scritte)

L'esame di abilitazione si compone di prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi dettati dal Comitato esecutivo del Consiglio Nazionale Forense ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materie regolate dal codice penale;
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Per ciascuno prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 135 punti e un punteggio non inferiore a 42 punti per ciascuna prova.

Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a 155 punti.

Art. 83 - (Esame: prove orali)

Le prove orali consistono:

- a) nella illustrazione delle prove scritte;
 - b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato;
 - c) nell'illustrazione e nella discussione di massime giurisprudenziali nell'ambito delle materie scelte;
 - d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
- Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuno delle cinque materie di esame scelte dal candidato.

Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per la prova orale, non inferiore a 220 punti ed un punteggio non inferiore a 40 punti per ciascuna prova.

Art. 84 - (Certificato d'esame)

Dopo la conclusione dell'esame con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi per la prima volta, per cinque anni.

Art. 85 - (Controllo degli esami ed ispettori)

I verbali degli esami, sono trasmessi al Consiglio Nazionale Forense, che, entro tre mesi, può annullarli anche d'ufficio per violazione di legge.

Il Consiglio Nazionale Forense può nominare, scegliendoli tra gli avvocati con almeno dieci anni di anzianità, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.

Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami ed ai lavori delle commissioni ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

Gli ispettori redigono ed inviano al Consiglio Nazionale Forense la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte.

Il Consiglio Nazionale Forense dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati d'ufficio o in seguito a ricorso, previa nomina di altra commissione, ai sensi dell'art. 79, composta di esaminatori diversi da quelli della commissione le cui prove sono state annullate.

TITOLO IX

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 86 - (Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia sono sottoposte a giudizio disciplinare da parte dei Consigli dell'Ordine.

La notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine competente di ogni procedimento penale in corso nei confronti di iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché dei casi di abbandono della difesa ingiustificati o che abbiano nuociuto alla difesa del cliente.

Art. 87 - (Competenza)

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio dell'Ordine a cui l'incolpato è iscritto oppure al Consiglio dell'Ordine ove è stato compiuto il fatto. Essa è determinata dalla priorità nell'inizio dell'azione.

Se l'incolpato è componente del Consiglio dell'Ordine che sarebbe competente a giudicare, egli è giudicato da un altro Consiglio del distretto della stessa Corte d'Appello, estratto a sorte.

Se competente è un Consiglio diverso da quello di iscrizione dell'incolpato, esso trasmette copia degli atti al Consiglio di iscrizione, e questo può comunicare rilievi e osservazioni scritti che debbono essere uniti al procedimento disciplinare.

Art. 88 - (Collegio giudicante)

Il collegio giudicante è composto di sette o di cinque membri a seconda che l'Ordine competente abbia più o meno di cento iscritti. Ne fanno parte il Presidente del Consiglio dell'Ordine o in sua sostituzione il Vice Presidente, e sei o quattro membri del Consiglio estratti ogni anno a sorte insieme a due supplenti.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla astensione e sulla ricusazione stabilite dal Codice di procedura penale. Sulla ricusazione giudica un altro Consiglio dell'Ordine designato con il criterio di cui al secondo comma dell'art. 87.

Art. 89 - (Indagini preliminari e apertura del procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare è preceduto da una indagine preliminare per la quale il Consiglio incarica un consigliere istruttore, non facente parte del collegio giudicante.

L'interessato deve essere immediatamente informato dell'indagine e sentito nel corso di essa.

Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere istruttore riferisce al Consiglio che può deliberare l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

Se l'incolpazione si riferisce a fatti di lieve entità, la decisione di procedere al giudizio disciplinare può essere subordinata al rifiuto di accettazione, da parte dell'incolpato, di un avvertimento scritto, con cui il Consiglio gli contesta la violazione commessa e lo richiama al rispetto dei suoi doveri.

L'apertura del procedimento disciplinare avviene con provvedimento sommariamente motivato e con la formulazione dei capi di imputazione che debbono essere immediatamente comunicati all'incolpato. Gli atti sono quindi trasmessi al collegio giudicante, il cui Presidente nomina il relatore.

L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il Consiglio dell'Ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi.

Durante l'indagine preliminare e nel successivo giudizio, possono essere richieste al pubblico ministero e, suo tramite, alla polizia giudiziaria informazioni e accertamenti.

Art. 90 - (Citazione a giudizio)

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento degli atti il Presidente del collegio giudicante provvede all'emanazione e alla comunicazione all'incolpato della citazione a giudizio, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Art. 91 - (Giudizio disciplinare)

Il giudizio disciplinare, diretto dal Presidente del Collegio, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali alle quali possono partecipare l'incolpato e, ove lo ritenga, un magistrato del pubblico ministero designato dal Procuratore della Repubblica.

L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da non più di due avvocati. Se non compare senza giustificato motivo, si procede in sua assenza.

Il pubblico ministero può formulare istanze istruttorie e conclusioni finali.

Le funzioni di cancelliere sono svolte da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

Art. 92 - (Svolgimento del giudizio)

Il giudizio disciplinare ha inizio con la relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il Presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Ogni componente del Collegio, la difesa e il pubblico ministero possono porre domande dirette all'incolpato e ai testimoni. A questi si applicano le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative ai testimoni falsi o reticenti.

Il Collegio giudicante pronuncia la propria decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione deve essere depositata non oltre dieci giorni dalla deliberazione.

Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore ai quattro mesi.

Art. 93 - (Sanzioni per l'inosservanza dei termini)

L'inosservanza dei termini entro cui debbono essere compiute le attività del procedimento disciplinare determina la decadenza dalla carica dei consiglieri cui l'omissione o il ritardo sono addebitabili.

Su rilievo di chiunque la decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine o, in sua vece, da Consiglio nazionale forense.

Art. 94 - (Contenuto della decisione)

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 95 - (Censura)

La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

Art. 96 - (Sospensione)

La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

Art. 97 - (Radiazione)

La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 51.

Essa si applica nel caso in cui l'incolpato è già stato sospeso due volte e ha commesso altra infrazione grave, o quando la infrazione commessa è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento futuro dell'attività professionale.

Art. 98 - (Sospensione cautelare)

Quando per la gravità del fatto contestato, tenuto conto anche della notorietà di esso, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il Consiglio dell'Ordine o il Collegio giudicante possono deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti, la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

In questo caso l'istruttoria deve essere completata nel termine di tre mesi dal provvedimento di sospensione cautelare e non sono consentite proroghe, salvo che queste siano richieste dall'incolpato; in tal caso l'istruttoria può durare per un periodo complessivamente non superiore ai sei mesi dal provvedimento di sospensione.

Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata delle eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

Il Consiglio dell'Ordine o il Collegio giudicante hanno l'obbligo di pronunciarsi sulla eventuale sospensione cautelare: quando nei confronti dell'incolpato è stato emesso ordine e mandato di cattura dall'autorità giudiziaria e quando questa ha disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici.

La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa personalmente o a mezzo dei suoi difensori.

Il relativo provvedimento è impugnabile al Consiglio nazionale forense ma l'impugnazione non ne sospende l'esecutività.

La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.

Art. 99 - (Deposito e affissione)

Ogni decisione disciplinare, con gli atti relativi, è depositata nella segreteria del Consiglio dell'Ordine e copia della decisione stessa viene comunicata entro dieci giorni dal deposito all'interessato e al pubblico ministero.

Quando la decisione diviene definitiva, il dispositivo è affisso all'albo esterno dell'Ordine e chiunque vi abbia interesse può prendere cognizione del testo integrale della decisione.

Art. 100 - (Impugnazione avverso le decisioni disciplinari)

Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori e del pubblico ministero.

L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, deve essere depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine sede del giudizio o ad essa inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda la eventuale pronuncia di sospensione cautelare.

Il segretario del Consiglio dell'Ordine provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione al pubblico ministero.

Sull'impugnazione giudica la Commissione di cui all'articolo 36, secondo comma, lettera b).

Art. 101 - (Norme procedurali)

Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione.

Il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione impugnata, cui deve essere data comunicazione dell'udienza fissata per la discussione dell'impugnazione, può inviare al Consiglio nazionale forense proprie deduzioni. Il Consiglio dell'Ordine può farsi rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro, che non sia stato componente del collegio giudicante, il quale può prendere conclusioni.

Il dispositivo della sentenza è letto in udienza.

Il testo della sentenza con la motivazione è depositato presso la segreteria nei venti giorni successivi.

Art. 102 - (Ricorso per cassazione)

Le sentenze emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di tenuta degli albi, elenchi e registri sono comunicate, a cura del segretario, all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione impugnata e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i quali possono ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a depositare il ricorso presso la segreteria del Consiglio nazionale forense o a farne invio alla stessa per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La segreteria del Consiglio nazionale forense provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della sentenza e degli atti processuali, alla Corte di Cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel successivo giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione.

L'incolpato può stare in giudizio e prendere le conclusioni anche personalmente, e il Consiglio dell'Ordine mediante uno dei suoi componenti a ciò delegato.

Art. 103 - (Rapporto con il processo penale)

Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Se agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale il procedimento disciplinare può essere a tale scopo rinviato a tempo determinato. Non possono essere comunque superati della metà i termini massimi per la definizione dei procedimenti indicati negli articoli precedenti.

Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio l'organo precedente ne informa l'autorità giudiziaria.

La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 104 - (Riapertura del procedimento)

Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna fondata su fatti che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare. In tal caso i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del provvedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Art. 105 - (Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'atto.

Nel caso di condanna penale per reato non colposo la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo precedente, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Art. 106 - (Esenzione da bollo)

Tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche davanti alla Corte di Cassazione, sono esenti dall'imposta di bollo e sono equiparati, ad ogni effetto fiscale, agli atti del procedimento penale.

TITOLO X

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 107 - (Suppressione della qualifica di procuratore)

I procuratori iscritti nell'albo, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

Possono conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati anche coloro che hanno superato l'esame di procuratore precedentemente all'entrata in vigore della presente legge o che superano gli esami indetti per l'anno di detta entrata in vigore. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, rispettivamente entro due anni dall'entrata in vigore della legge o dal superamento dell'esame.

Ogni riferimento, alle norme vigenti, alla professione di procuratore, si intende fatto alla professione di avvocato.

Art. 108 - (Praticanti procuratori)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono pratica di procuratore, proseguono, nel tirocinio, secondo le nuove norme. Agli effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene computato il periodo di pratica già compiuto.

Art. 109 - (Esami di avvocato)

Gli esami di avvocato si svolgeranno secondo le nuove norme dall'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge.

Art. 110 - (Suppressione della professione di patrocinatore legale)

È soppressa la professione di patrocinatore legale regolata dalle disposizioni seguenti: Legge 7 luglio 1901, n. 283, articolo 5 del Regio Decreto 19 dicembre 1901 n. 547, articolo 15 del Regio Decreto 20 settembre 1922 n. 3116, articolo 2 del Regio Decreto 6 settembre 1923 n. 1920, Regio Decreto Legge 13 agosto 1926 n. 1459, Legge 28 giugno 1928 n. 1415.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'esercizio di detta professione e sono iscritti negli appositi registri possono continuare ad esercitarla, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme citate, e devono chiedere l'iscrizione in un nuovo registro ad esaurimento da tenersi a cura del Consiglio dell'Ordine.

Art. 111 - (Abolizione dell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori)

È soppresso l'albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori. Dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli iscritti negli albi di avvocato con anzianità superiore a sei anni possono esercitare il patrocinio avanti le magistrature superiori od organi amministrativi o giurisdizionali equiparati.

Gli avvocati iscritti nel solo albo speciale devono chiedere l'iscrizione nell'albo circondariale dove hanno la residenza o il domicilio professionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. - OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE «NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE»

Il disegno di legge, nelle sue linee essenziali, merita consenso per il conferimento, che ne deriva, di una migliore qualificazione della funzione dell'avvocato e di un maggior risalto delle finalità che le sono proprie, in conformità agli orientamenti espressi nell'Assemblea Nazionale degli Ordini di Rimini (maggio 1982).

Non si limita più, nel progetto, l'opera dell'avvocato a rendere effettiva la conoscenza e l'applicazione dell'ordinamento giuridico vigente, ma si afferma, più precisamente, che l'avvocato *concorre* «con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione» (art. 1), con una giusta accentuazione della dimensione pubblicistica della sua funzione, senza, per altro, sminuire la caratterizzazione privatistica del professionista, tutelata sotto l'aspetto della libertà, dell'autonomia e dell'autogoverno, nel quale assumono precipuo rilievo i poteri regolamentari conferiti al C.N.F. (art. 34) e l'istituzione dell'Ordine Nazionale Forense, di cui fanno parte tutti gli avvocati iscritti negli ordini forensi circondariali.

Lodevole la riserva agli avvocati dell'attività di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve, ovviamente, le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali (art. 2): si tutela, in tal modo l'interesse dalla collettività, spesso bistrattato dall'incompetenza di chi, in quel settore, si improvvisa esperto di materie giuridiche, riservandone la cura a chi, invece, per formazione culturale e professionale, è più idoneo a svolgerla. E questo sottolineando il dovere del professionista avvocato di «accettare soltanto gli incarichi che può adempiere con adeguata competenza» e di «arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico culturale al fine di trattare ogni affare con specifica competenza», tenendo conto del rilievo sociale della difesa (art. 3).

L'intento di rendere più qualificata la professionalità dell'avvocato è un basilare criterio di informazione del progetto ed è in tale prospettiva che va vista la specializzazione, regolata dagli artt. 14 e 15 come indicazione preferenziale dello svolgimento della professione, ed alla quale andrà assegnato il massimo spazio, al passo con la recente complessità e settorialità dei problemi di cui l'avvocato è chiamato ad occuparsi, che meglio richiederebbe, più che la semplice facoltà (il C.N.F. può organizzare corsi di specializzazione, si legge nell'art. 15)

un dovere istituzionalizzato di effettuarli e, almeno nel prosieguo, un incentivo a frequentarli, per esempio, attribuendo al professionista specializzato la possibilità di un maggior compenso rispetto a quello percepibile dal generico, il che già avviene, nelle altre professioni, quando investito dell'affare sia un esperto, per titolo universitario o per altro motivo.

Agli stessi effetti rimarchevole è il rigore nella disciplina delle incompatibilità, che finalmente sgombra il campo da partecipazioni di c.d. diritto, sostenute da titoli che poco e nulla hanno a che fare con l'effettiva professionalità, la quale può essere conseguita soltanto con la specifica preparazione ed un successivo adeguato tirocinio. Pure sotto questo ultimo profilo il disegno di legge merita approvazione, laddove regola l'accesso alla professione, imponendo la frequenza obbligatoria di corsi integrativi di formazione professionale (art. 70 lett. b), portando a due gli anni di pratica professionale (stesso art., lett. a) e prevedendo lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, ove deve essere consentita al praticante ampia informazione sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale (art. 75). Non pare fuor di luogo, tuttavia, modificare la previsione del progetto, laddove indica in un anno, dei due previsti per il tirocinio, l'arco di tempo dedicabile alla frequenza dello studio di un avvocato straniero o degli uffici giudiziari: fondamento della preparazione è pur sempre l'esercizio della professione e l'acquisizione della relativa tecnica, soprattutto quella di carattere processuale, sicché appare più ragionevole conferire più spazio alla pratica presso l'avvocato italiano, rispetto alle altre attività, che, pur arricchendo il patrimonio culturale del praticante, non hanno, sotto il profilo indicato, carattere di equipollenza.

Condividibile l'impostazione del requisito, per la permanenza della iscrizione all'albo, dell'esercizio della professione forense in modo effettivo e continuativo, desunto dalla misura del reddito professionale, determinato, nel livello minimo, dal C.N.F.. Si ottiene così l'eliminazione di quella larga fascia di iscritti, che si dedicano a tutt'altra attività e che traggono, ingiustificatamente, dalla iscrizione all'albo, i relativi benefici di natura previdenziale ed assistenziale.

A salvaguardia di quegli iscritti che operano in fasce territoriali od in comuni meno favoriti per volume d'affari, potrebbero tuttavia essere introdotti livelli differenziati di reddito minimo, in sostituzione dell'unico livello previsto dall'art. 54.

Condividibile ancora il disposto degli artt. 12 e 13, che prevedono, il primo, l'esercizio della professione, oltre che in forma individuale, in forma societaria ed associativa ed, il secondo, l'ammissione all'esercizio della professione in Italia degli avvocati della CEE: è questo un criterio di ampio respiro, suggerito da nuove strutture di esercizio professionale, già esistenti se pur non ancora codificate, e da un progressivo svincolo della professione dalla territorialità nazionale, al passo coi tempi e con l'odierna realtà europea.

Ugualmente condividibile la norma (art. 10) dedicata ai sindacati forensi cui è assegnata in modo esclusivo la rappresentanza degli iscritti per le questioni attinenti le condizioni economiche di esercizio della attività professionale, ferme le competenze del Consiglio dell'Ordine, disciplinari e di tenuta degli albi, ampliate dal compito di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, di organizzare i corsi integrativi di formazione professionale e di promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti ed a renderli più consapevoli dei loro doveri.

A questo riguardo va peraltro segnalato che i compiti del sindacato non possono essere unicamente e totalmente limitati alle questioni «economiche»: non unicamente, perché debbono prevedersi altri spazi di attività e di intervento del Sindacato (ad esempio, qualificazione culturale, rapporti con la magistratura); non totalmente, perché non tutte le questioni economiche possono essere di competenza del Sindacato (ad esempio, si pensi al potere tariffario e agli opina-menti).

È quindi auspicabile una specificazione degli ambiti di competenza dei Sindacati forensi, rispetto agli organi istituzionali dell'Ordine.

Rimarchevole la normativa che regola il procedimento disciplinare (artt. 86 e segg.), con l'istituzione di un Collegio giudicante, eletto nel seno del Consiglio, strumento certamente più agile, nel ridotto numero dei suoi componenti, e garanzia di una maggiore celerità nelle decisioni. Ma soprattutto rimarchevole l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, per le esigenze di tempestività del primo, spesso vanificate dalla lungaggine del processo penale, e per la sostanziale difformità delle due procedure, tese a valutare, da angoli visuali diversi, il comportamento dell'inquisito.

L'impostazione del procedimento disciplinare, così concepita, accentua l'autonomia dell'Ordine rispetto al potere sanzionatorio del giudice ordinario. E tale prerogativa va salvaguardata ad ogni costo, evitando la partecipazione di organi estranei, nel procedimento disciplinare, come sembra proporre il disegno di legge quadro di regolamento delle professioni, che ne demanda la competenza ad organi composti, in tutto od in parte, da esponenti della magistratura. Disegno di legge che ha già formato oggetto di giusta critica e di rimostranze da parte dell'URCOFER, alle quali è auspicabile l'adesione dell'intera categoria.

Quello che precede è un giudizio di sintesi, sostanzialmente positivo, sull'impostazione generale del disegno di legge.

Alcune norme, tuttavia, che qui di seguito si indicano, a parere di chi scrive, vanno emendate:

1) Art. 42 - Modalità di voto per l'elezione dei Consigli dell'Ordine circondariale.

Sono previste due ipotesi, quella relativa all'elezione di consigli con meno di cinquecento iscritti e l'altra per consigli con un numero di iscritti superiore.

Per la seconda è previsto un sistema proporzionale di elezione sulla base di liste concorrenti che debbono essere presentate presso la sede del Consiglio da almeno 50 iscritti all'albo. Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'art. 71 T.U. per l'elezione delle amministrazioni comunali. Osserviamo:

a) non appare giustificato l'adottato criterio delle liste concorrenti, che supporrebbe un programma di base dei presentatori della lista, in contrapposizione a quello delle altre liste, del quale invece non si fa cenno;

b) mal si concilierebbe la matrice politica o meglio partitica del programma — che soltanto tale potrebbe essere — con i compiti istituzionali assegnati al Consiglio dell'Ordine, di garanzia per l'iscritto, qualunque sia il suo colore politico, nell'esercizio della funzione disciplinare e nella tenuta dell'albo;

c) si priverebbe il candidato di godere del suffragio diretto dell'elettore, costretto a votarlo, attraverso la lista di appartenenza ed in una collocazione, nella lista stessa, predeterminata dai 50 presentatori, con criteri demandati alla loro discrezionalità;

d) non si richiede il consenso del candidato all'inserimento del suo nominativo nella lista, benché la circostanza potrebbe alienargli il voto di chi non intenda votarla ed avrebbe invece inteso votare il candidato;

e) potrebbe accadere che il candidato, partecipe di varie liste, ottenga vari voti di preferenza, in numero complessivamente superiore rispetto ad altro candidato, ma in maniera più frazionata, tanto da non consentirne l'elezione a differenza del concorrente che abbia invece goduto di una maggiore concentrazione.

Sembra comunque opportuno estendere a tutti le modalità di posto previste per i Consigli dell'Ordine con meno di cinquecento iscritti, con il correttivo che nella scheda possono essere indicati i nomi dei candidati in numero non superiore a due terzi (o, se si vuole, per l'ipotesi di più di cinquecento iscritti, in percentuale ancora inferiore) dei consiglieri da eleggere.

2) Art. 74 - Patrocinio sostitutivo del praticante.

Se da un lato si limita la funzione del praticante a compiti sostitutivi e sottoposti al controllo dell'avvocato, dall'altro, sia pur in veste di sostituto, lo si abilita alla rappresentanza ed alla difesa, ovviamente del cliente, avanti i giudici conciliatori ed i pretori.

Viene così a configurarsi il diritto del praticante di esercitare, agli effetti processuali, con pienezza di poteri, la difesa in qualunque processo, di competenza del pretore, sia penale che civile, malgrado questa implichi spesso la cognizione di problematiche assai complesse ed, a volte, di rilevante valore economico: si pensi, oltre che alla materia penale, al processo del lavoro ed a quello in materia di locazioni, nel cui alveo confluiscono i giudizi di liquidazione dell'indennità d'avviamento commerciale, nonché alle procedure ex art. 700 c.p.c. ed alle altre di natura cautelare.

Né controllo può essere esercitato dall'avvocato sostituito, quando il processo si celebri con il rito dell'oralità, come appunto accade, oltre che in materia penale, nel lavoro e nelle locazioni, potendosi esplicitare la sua vigilanza soltanto sull'atto scritto preconstituito prima dell'udienza.

Non solo; poiché non si richiede, per la conciliazione e la pretura, uno specifico mandato alla sostituzione, l'avvocato presso cui viene espletata la pratica potrebbe trovarsi coinvolto in responsabilità conseguenti a giudizi svolti e non resi noti dal praticante.

Sembra dunque opportuno, da un lato, ridurre l'esercizio di rappresentanza e di difesa del praticante abilitato al patrocinio ad un'area meno vasta (attraverso, ad esempio, l'introduzione del limite di valore della competenza pretorile, qualunque sia la materia trattata e, per il penale, a predeterminati tipi di reato), dall'altro svincolare l'avvocato da personale responsabilità, se egli non figuri nel mandato unitamente al suo praticante.

Non appare inoltre giustificato consentire al praticante il patrocinio fino al quarantesimo anno d'età, essendo il solo limite del relativo esercizio quello previsto per la iscrizione all'albo degli avvocati (art. 50 lett. e).

3) Artt. 11 e 107

Il disegno di legge sopprime la qualifica di procuratore, unificandola a quella d'avvocato (art. 107).

Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori del circondario del Tribunale ove hanno il domicilio professionale, devono eleggere domicilio presso un avvocato del luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria precedente. In mancanza di tale elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa Autorità giudiziaria (art. 11).

Se tale disposto è accettabile per quanto concerne il processo civile, non lo è nel più delicato campo penale: è incauto ritenere, in quel settore, la validità della notifica di un atto o di una comunicazione presso la cancelleria.

Non v'è d'altra parte motivo per l'esclusione del domicilio presso lo studio dell'avvocato investito della difesa, attuando la notifica, come di norma avviene, a mezzo del servizio postale. E tanto potrebbe valere anche per la materia civile.

4) Art. 122

Un'ultima osservazione può essere fatta in merito al sistema tariffario. Ancorché la relazione al progetto di legge dichiari espressamente di voler riservare ad una normativa di dettaglio tale argomento — e in tale linea si pone l'art. 122 del progetto, di carattere transitorio — è auspicabile che nella stessa legge venga inserita una norma programmatica, che finalmente introduca un nuovo principio tariffario più adeguato ai tempi.

La norma dovrebbe prevedere l'abbandono del criterio obsoleto della frammentazione e della divisione delle prestazioni, connesso peraltro ad una funzione che si vuole abolire (quella del procuratore) e l'introduzione invece di criteri che tengano conto del tempo lavorativo impiegato e di una misura percentuale nella determinazione del compenso rispetto all'importanza ed al valore dell'affare trattato.

a cura del Sindacato
Avvocati e Procuratori legali di Bologna

5. - OSSERVAZIONI DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CURIE SUL D.D.L. N. 231, PRESENTATO AL SENATO DELLA REPUBBLICA DAI SEN. RICCI ED ALTRI, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

La relazione che presenta ed illustra il disegno di legge n. 231, ancorché affermi di aver tenuto conto «di tutte le proposte avanzate in passato», «delle molte discussioni avvenute nelle più varie sedi e degli studi compiuti» e pur proponendosi lo scopo di «dare una soluzione conforme alle prevalenti istanze dell'avvocatura», omette qualsiasi citazione di quella che — in tema di ordinamento professionale — è stata la manifestazione più significativa e più rappresentativa dell'intero Ordine forense italiano, l'Assemblea Nazionale degli Ordini svoltasi a Rimini dal 14 al 16 maggio 1982.

Vale la pena di ricordare che il XVI Congresso Nazionale giuridico-forense di Brescia-Gardone Riviera del settembre 1981, su proposta degli Ordini dell'Emilia

Romagna, votò all'unanimità una mozione con la quale si dette mandato al Consiglio Nazionale Forense di convocare, nella primavera successiva, un'Assemblea nazionale degli Ordini per discutere i temi della previdenza e dell'ordinamento professionale.

Detta Assemblea fu appunto convocata previa un'ampia consultazione di base e gli Ordini vi furono rappresentati da delegazioni costituite da componenti per metà designati dai Consigli e per metà eletti dalle Assemblee tenutesi presso ciascun Ordine.

Vale ancora la pena di ricordare che all'Assemblea predetta parteciparono — prendendo parte attiva alla discussione — i componenti la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (che aveva in esame i disegni di legge presentati da varie forze politiche e dallo stesso Governo) ed alcuni qualificati componenti la Commissione Giustizia della Camera, fra cui l'allora Deputato Ricci oggi primo firmatario del disegno di legge n. 231 qui in esame.

Vale, infine, la pena di ricordare che la mozione sull'ordinamento professionale fu approvata all'unanimità dall'Assemblea nella seduta conclusiva del 16 maggio 1982: una unanimità sostanziale e non formale, come ricordano tutti i partecipanti, formatasi dopo un vivace ed ampio dibattito. Può dirsi che tutto l'Ordine forense, attraverso il leale confronto delle tesi, talora contrapposte, sostenute dalle diverse componenti di varia estrazione, si propose di raggiungere — ed in effetti li raggiunse — comuni denominatori sui punti più qualificanti dell'auspicato nuovo ordinamento.

Tanto ricordato, sorprende che un disegno di legge che pur si propone espressamente di «dare una soluzione conforme alle prevalenti istanze dell'avvocatura» abbia del tutto trascurato e, come si dimostrerà in appresso, perfino contraddetto, le istanze unitarie formulate dall'Ordine forense nella sua più rappresentativa (e recente) espressione.

L'Unione Nazionale delle Curie che, in sintonia con il Consiglio Nazionale Forense, si fece carico — immediatamente dopo l'Assemblea di Rimini — di articolare, in puntuale esecuzione della mozione riminese, una serie di emendamenti al testo elaborato dal Sottocomitato della Commissione Giustizia del Senato (VIII Legislatura), è dell'avviso che — per i motivi sopra enunciati — le istanze dell'avvocatura italiana siano quelle espresse dalla Assemblea di Rimini e, pertanto, ad esse coerentemente e democraticamente farà richiamo nell'espone le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 231.

* * *

(1) La definizione «ideologica» dell'avvocato, così come enunciata all'art. 1 del d.d.l. appare piatta, diluita e perfino equivoca. Il fare riferimento alla «tutela degli interessi particolari o collettivi» fra i compiti dell'avvocato appare generico e perciò deviante. Se, come pur afferma la relazione al d.d.l., la funzione dell'avvocato «si è posta come tramite indispensabile per la concreta attuazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione» opportuna, pertinente ed esaustiva appare la definizione proposta dall'Unione: «l'avvocato è un libero professionista, partecipe necessario dell'amministrazione della giustizia che garantisce, con la propria funzione, l'esercizio dei diritti enunciati dall'art. 24 della Costituzione».

Tale definizione assume poi una più marcata significazione in punto di autonomia e di indipendenza quando sia seguita — come pure proposto dall'Unione — dalla seguente disposizione (formulata fin dal 1955 dalla Commissione Calamandrei): «Gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge». Una espressione, questa, che il d.d.l. relega all'art. 9 sotto l'epigrafe «gli ordini forensi».

La definizione proposta dall'Unione, infine, supera le ulteriori specificazioni del d.d.l. sul ruolo dell'avvocato quanto ai compiti di «rendere effettiva la conoscenza dell'ordinamento giuridico vigente» (trattasi se mai, di effetto indotto dell'esercizio della funzione difensiva) e di «concorrere con i giudici all'attuazione dei principi fissati dall'art. 24 della Costituzione» (l'avvocato non concorre, ma è — come dice la relazione — il solo tramite per l'attuazione del principio costituzionale).

L'ultimo comma dell'art. 1 del d.d.l. («il diritto alla difesa deve essere garantito procurando a chiunque la possibilità effettiva di usufruire dell'assistenza da parte dell'avvocato») richiama, sostanzialmente, quanto sancito dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione sulla difesa dei non abbienti. Trattasi di un precetto costituzionale ancora inattuato dal legislatore, ma non è agevole comprendere il motivo della collocazione di un siffatto indiscusso principio nella «definizione» dell'avvocato. Una spiegazione può tentarsi esaminando il 1° comma dell'art. 3 del d.d.l. ove si legge che la professione forense deve essere esercitata anche «tenendo conto del ruolo sociale della difesa» nonché la formula dell'impegno solenne (e non del giuramento) di cui al successivo art. 52 ove si richiama espressamente «l'elevata funzione sociale» della professione forense. Ma una chiave di lettura meno ermetica può essere offerta dalla relazione ove si legge che il d.d.l. disciplina tutta la materia con esclusione di alcuni settori riservati ad «interventi legislativi particolari» e complementari fra cui si cita il «patrocinio e difesa dei meno abbienti nell'ottica di un sistema o servizio sociale di difesa cui l'avvocato partecipa in prima persona».

Ciò rilevato, non può non osservarsi, in primo luogo, che il rilievo costituzionale del ruolo dell'avvocato, così come inequivocamente scandito nella definizione proposta dall'Unione in applicazione dei principi di Rimini, assorbe e supera il c.d. «rilievo sociale» della funzione.

Ma, soprattutto, non può non obiettersi che la mozione riminese (cfr. il punto 10) escluse, per la difesa dei non abbienti, qualsiasi ricorso al c.d. «sistema o servizio sociale di difesa», una prospettiva sostenuta in passato, ma senza successo, da alcuni teorizzatori (cfr. per tutti il Ramat) di un sistema sociale di difesa strutturato sul parametro del servizio sanitario nazionale, militanti nella stessa area ideologica del primo firmatario del d.d.l. in esame.

Se il d.d.l., nella definizione del ruolo dell'avvocato quindi in uno dei suoi aspetti più qualificanti, evidenzia — deve dirsi lealmente — un'ispirazione che testualmente riconduce al «servizio sociale di difesa» presentato a Rimini nel «progetto Donella» (ma espressamente abbandonato dallo stesso presentatore), deve dedursi che siffatta ispirazione non solo non è conforme ma contrasta con le istanze espresse dall'avvocatura italiana.

* * *

(2) La mozione di Rimini, ai punti 2 e 3, dopo un tormentato dibattito, definì i compiti ed i ruoli dei Consigli dell'Ordine e delle associazioni forensi che il d.d.l.

(art. 10) denomina tout court «sindacati forensi». Anche qui vale la pena di ricordare che la mozione di Rimini recepì e risolse i termini contrastanti di una pluriennale ed anche vivace disputa insorta, a tutti i livelli, dopo che il d.d.I. Gonella (1972) aveva nuovamente enunciato il principio della rappresentanza esclusiva di tutti gli iscritti da parte dei Consigli dell'Ordine.

Una disputa, invero, che traeva presupposti ed argomenti anche da un discusso precedente «parere» del C.N.E.L. sulla esclusività della rappresentanza.

Così a Rimini si affermò che ai Consigli dell'Ordine dovevano competere, oltre le note funzioni pubbliche di tenuta degli Albi e di disciplina, anche quelle di «partecipazione all'attività dei pubblici poteri connessa all'esercizio della professione» nonché quelle di «tutela dell'indipendenza, della dignità e degli interessi dell'avvocatura».

E si affermò il riconoscimento della «capacità di tutela della categoria, per quanto attiene gli interessi economici, delle associazioni che raccolgono il fiduciario consenso degli aderenti».

Ciò detto, deve rilevarsi che il d.d.I. n. 231 da una parte (art. 24) ignora, fra le funzioni dei Consigli, quelle indicate dalla mozione riminese (e sopra specificate) e, dall'altra, attribuisce ai sindacati forensi, «in modo esclusivo», la rappresentanza degli iscritti per «le questioni attinenti le condizioni economiche di esercizio dell'attività professionale» (art. 10).

E non basta, perché l'intervento dei sindacati forensi è previsto dal d.d.I.: nella formazione dei ruoli dei difensori d'ufficio (art. 4), nell'assistenza dell'avvocato nel corso delle perquisizioni ed ispezioni fiscali (art. 6), nella indizione e nella organizzazione dei Congressi giuridici-forensi a cadenza biennale (artt. 46 e segg.).

Verrebbe, in tal modo, ad istituzionalizzarsi una sorta di diarchia in seno all'Ordine, con deleteria confusione dei ruoli e con attribuzione a libere associazioni della rappresentanza esclusiva di interessi facenti capo, ad esempio, anche a coloro i quali, liberamente, a dette associazioni non intendono iscriversi. Né a ridurre, in qualche modo, gli inconvenienti sopra esposti, vale il proposito del d.d.I. di limitare i detti compiti ai «sindacati maggiormente rappresentativi» (art. 10): sia perché non è dato comprendere la legittimità, anche costituzionale, dell'esclusione delle altrettanto libere associazioni «non maggiormente rappresentative», sia perché lo stesso d.d.I. non enuncia in qual modo possa verificarsi la consistenza numerica degli iscritti che qualificerebbero i sindacati «maggiormente rappresentativi».

Non vi è dubbio, quindi, che — anche sul punto — il d.d.I. contrasta con il documento unitario di Rimini ed è inaccettabilmente riduttivo quanto ai poteri ed alle funzioni dei Consigli.

Sotto questo aspetto, è significativo che il d.d.I. ignori (art. 34), fra le funzioni del Consiglio Nazionale Forense, quella — rilevantissima — di esprimere «pareri sulle iniziative legislative e regolamentari concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia», funzione espressamente ribadita nella mozione di Rimini (punto 2) e, del resto, prevista anche dall'attuale ordinamento.

* * *

(3) Il sistema elettorale (dei Consigli dell'Ordine e del C.N.F.) costituisce altra materia per cui il d.d.I. si pone in netto contrasto con la mozione di Rimini, anzi, la

disattende clamorosamente. La mozione (punto 11) espressamente respinse «ogni normativa che determini conflittualità, istituzionalizzi divisioni in seno all'Ordine (quali sistemi proporzionali con liste contrapposte) e che impedisca ad ogni avvocato di scegliere in piena libertà i propri rappresentanti». Il d.d.l. (artt. 42 e 43) ripropone, invece, per gli Ordini con 500 e più iscritti, appunto il sistema proporzionale con liste contrapposte ed in più con il voto di preferenza. Tale sistema è stato rifiutato dall'intero Ordine forense perché prodromico non solo della politicizzazione esasperata ma della più deteriore conflittualità addirittura nell'ambito della stessa lista (v. il voto di preferenza); con la conseguenza ulteriore — evidenziata a Rimini — che gli elettori, dovendo necessariamente votare per una sola lista, si vedrebbero privati del diritto di votare colleghi pur meritevoli di fiducia ma candidati in altre ma contrapposte liste.

Non è possibile mutuare, sic et simpliciter, dal sistema politico la metodologia elettorale e trasferirla pari pari in seno alle categorie professionali senza correre il rischio della patologica politicizzazione di queste, della lottizzazione e della concreta ingovernabilità degli organi rappresentativi. Quanto è accaduto per il Consiglio Superiore della Magistratura con la sostanziale istituzionalizzazione delle «correnti» deve far meditare. Né il metodo democratico, disattendendosi nella specie il sistema proporzionale, soffre di mortificazione alcuna atteso che il sistema contrapposto (la libera scelta degli elettori senza preclusioni di liste) è accettato dallo stesso d.d.l. sia pure per gli Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500.

* * *

(4) Una novità presenta il d.d.l. in materia di composizione e funzionamento del C.N.F. e dei Consigli dell'Ordine. Il numero dei componenti del C.N.F. (art. 43) è previsto in misura elevata rispetto all'attuale: uno ogni mille iscritti o frazione superiore a trecento. Di guisa che il Consiglio funzionerebbe articolato sull'adunanza generale (art. 35), sul comitato esecutivo (art. 38) e su commissioni di lavoro in numero indefinito (art. 36). Anche i Consigli dell'Ordine composti di nove o più membri (art. 27) dovrebbero funzionare attraverso commissioni di lavoro con la possibilità di adozione di provvedimenti reclamabili al Consiglio in seduta generale.

A parte ogni negativa considerazione sulla pletorica composizione del C.N.F. (eletto anche questo con il sistema proporzionale), appare eccessivamente parcellizzato e burocratizzato il funzionamento dei Consigli sulla base di commissioni titolari di poteri deliberanti. Né è precisato, nel d.d.l., come e per quali materie debbano essere composte dette commissioni e quale il sistema di impugnazione dei loro provvedimenti.

Il buon funzionamento dei Consigli è innegabilmente legato all'impegno di tutti i componenti ed alla formazione della volontà collegiale quale risultato della più ampia dialettica interna.

* * *

(5) La mozione unitaria di Rimini, sia nella premessa che nella puntualizzazione delle istanze, aveva espresso l'esigenza e la necessità della massima qualificazione professionale e della severità dell'accesso alla professione: effettivo tirocinio biennale dei praticanti con frequenza obbligatoria di scuole forensi,

responsabilizzazione dei titolari degli studi, esame di abilitazione da sostenersi nella sede del distretto di compiuta pratica dinanzi a commissioni composte da avvocati e docenti universitari.

Il d.d.l. in esame prevede:

a) il tirocinio biennale (art. 70) con possibilità di abilitazione al patrocinio sostitutivo dinanzi ai conciliatori ed ai pretori dopo sei mesi dall'inizio della pratica (art. 74) e con diritto ad una retribuzione adeguata (art. 74) a carico del titolare dello studio;

b) la partecipazione non obbligatoria ai corsi di formazione professionale (art. 75);

c) l'esame di abilitazione dinanzi ad una commissione composta da avvocati e magistrati (artt. 79 e segg.);

d) l'iscrizione nell'albo degli avvocati dopo il superamento degli esami di abilitazione ma con limitazione — per i primi tre anni — dell'esercizio dell'attività professionale fuori del distretto della corte di appello in cui è compreso il circondario di iscrizione (art. 81);

e) il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori (art. 11) dopo sei anni di iscrizione all'albo (praticamente dopo otto anni dalla laurea).

La normativa proposta dal d.d.l. non sembra adeguata alla esigenza di qualificazione professionale reclamata dall'Ordine forense e in concreto contraddice quella parte della relazione che ritiene «essenziale compiere un passo decisivo nel richiedere all'avvocato sicura competenza ed efficienza nel trattare ogni affare affidatogli».

Il tirocinio di durata biennale è insufficiente specie se svolto senza l'obbligo della frequenza del corso di preparazione professionale e senza l'adeguata responsabilizzazione dei titolari degli studi a cui carico viene previsto, invece, l'obbligo di una retribuzione adeguata.

Iniqua appare, poi, la limitazione dell'esercizio professionale per il primo triennio (art. 81) così come — al contrario — eccessivamente permissiva appare l'automatica abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dopo appena sei anni dall'iscrizione all'albo e, in più, senza la sia pure tenue garanzia dell'iscrizione all'apposito albo speciale la cui esistenza, secondo la relazione, non sarebbe giustificata.

È da rilevare, a questo proposito, che nell'Ordine forense non poche, anche se minoritarie, sono state le voci che si sono levate per regolare l'accesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori attraverso il superamento di una prova di abilitazione. È diritto della collettività alla legittima aspettativa di poter fare affidamento su una categoria professionale altamente qualificata e professionalmente attrezzata ad assolvere una delicata funzione di rilievo costituzionale.

* * *

(6) Un'altra novità proposta dal d.d.l. in esame è costituita dalla normativa sulla materia disciplinare.

Il procedimento è giustamente ispirato alla esigenza di tempestività degli interventi, ma — nei casi in cui è determinato da fatti oggetto di un procedimento penale — è del tutto svincolato da questo in quanto, si legge nella relazione, vi è «un'esigenza oggettiva e soggettiva di autonomia accompagnata dal necessario rigore». Di conseguenza (art. 103) il procedimento si dovrebbe svolgere «con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale per i medesimi

fatti», con la possibilità di «acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale», ma con la previsione (art. 104) di riaprire il procedimento disciplinare:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento (disciplinare) e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna «fondata su fatti che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare».

La celerità del procedimento disciplinare sarebbe garantita, poi, dalla sanzione di decadenza dalla carica (sembrerebbe automatica) dei consiglieri «cui sono addebitabili l'omissione o il ritardo» (art. 93).

Il sistema proposto — a parte la singolarità dell'ipotizzata decadenza dalla carica dei giudici disciplinari (una sanzione, questa, che non trova riscontro in alcun precedente) — si pone in audace antitesi con i principi generali di cui agli artt. 3, 27 e 28 c.p.p.; ed è, oltre tutto, contraddittorio ed ingiusto.

Infatti:

a) l'autonomia del giudizio disciplinare non viene in discussione quando, per gli stessi fatti, è pendente un procedimento penale. Questo procedimento accerta i fatti con i metodi, i mezzi e le garanzie proprie dell'ordinamento processuale; il giudice disciplinare li valuterà poi deontologicamente;

b) è di assai dubbio realizzo la possibilità di «acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale» durante l'istruttoria;

c) la previsione di riapertura del procedimento disciplinare (art. 104) quando sia intervenuta una sentenza penale difforme:

— vanificherebbe la dedotta autonomia del procedimento disciplinare in quanto, sia pure nei tempi più lunghi, si riaffermerebbe la preminenza dell'accertamento penale;

— sarebbe causa di irrisarcibile ingiustizia nel caso di una sentenza penale di piena assoluzione (p. es. per non aver commesso il fatto) che intervenga dopo che l'iscritto abbia già sofferto la «autonoma» sanzione disciplinare;

— nel caso inverso (sentenza penale di condanna dopo il proscioglimento disciplinare) contrasterebbe con la dedotta esigenza di tempestività del giudizio disciplinare in quanto la sanzione sarebbe inflitta, comunque, dopo anni e cioè all'esito definitivo del processo penale.

Di dubbia legittimità, infine, appare la disposizione di cui all'art. 7 secondo la quale non possono essere adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale del difensore per reati compiuti nell'esercizio della professione o in occasione di essa «se non dopo che ne sono stati informati il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario presso cui pende il procedimento penale».

* * *

(7) Il d.d.l., contrariamente a quanto contenuto dai precedenti disegni di legge, ed in contrasto con la raccomandazione espressa dall'Assemblea di Rimini, non prevede l'Unione Nazionale delle Curie né le Unioni distrettuali ed interdrettuali.

LA LEGGE 24 LUGLIO 1985 N. 406 SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATROCINIO PRETORILE E DEGLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

Appena pochi giorni prima della dichiarata illegittimità costituzionale della figura del «patrocinatore legale», è stata approvata la mini-riforma delle funzioni del «praticante procuratore e del procuratore legale», nonché di alcune norme sugli esami di procuratore legale (la legge riportata nel titolo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 ed è entrata in vigore — giusta l'art. 7 — con decorrenza dal 14 agosto).

In attesa di più meditati commenti che confidiamo ci perverranno dai Consigli e dai Sindacati forensi, oltre che dai colleghi a vario titolo interessati alle nuove disposizioni, pubblichiamo gli articoli che compongono la citata legge, con qualche più immediata osservazione.

Art. 1.

L'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: 'Conspievole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia».

Prescindiamo dall'improprietà grammaticale di quella «e» che nel *primo comma* sembra congiungere la «domanda» di iscrizione alla «previa certificazione», come si trattasse di incombente contestualmente gravante sul «procuratore di cui frequentano lo studio»; in realtà, e con buona pace della lingua italiana, quella è una «e» disgiuntiva (la «domanda» compete all'interessato, la «certificazione» al procuratore); in altre parole, la «domanda» andrà *fatta* dal neo-laureato, e va *corredata* della «previa certificazione».

Il richiamo alla «pratica prevista dall'art. 17» (a sua volta modificato «ad hoc» dal successivo articolo della legge in esame) lascia inalterata anche la pessima formulazione delle precedenti disposizioni. Stando infatti alla lettera di esse, il periodo di pratica (originariamente di due anni, ridotti ad uno in via ...«provvisoria» con D. Lgs. C.P.S. 5.5.1947 n. 374) non era «condizione» per l'ammissione all'esame di procuratore legale, ma per la «iscrizione all'Albo dei procuratori». D'accordo, non avrebbe senso presentarsi all'esame *prima* del compimento di

quella pratica, non potendo *dopo* (se promossi) ottenere l'iscrizione all'Albo, per lo sbarramento posto dall'art. 17. Ma il congegno delle citate disposizioni era tale da lasciare un varco a legittime interpretazioni difformi (opportuno, quindi, l'art. 2 di questa legge, come tra breve ricorderemo).

Encomiabile senza dubbio l'espresso inserimento della «sottoposizione al potere disciplinare» del Consiglio forense d'iscrizione, potere che era stato relegato nell'art. 57 *disp. att.*, di guida che era spesso completamente ignorato dai praticanti stessi.

Fermo il quadriennio del *secondo comma*, come termine massimo per l'iscrizione al Registro, la vera novità è rappresentata:

a) dal primo anno, che diremo «interlocutorio», corrente dalla laurea o comunque dalla domanda di iscrizione al registro, all'autorizzazione all'esercizio del patrocinio pretorile;

b) dalla complessiva durata del tirocinio «condizione» per l'ammissione all'esame di procuratore legale, tornato al biennio dell'originaria legge professionale.

Questo maggior rigore suonerebbe come mero appesantimento delle già dure esperienze e difficoltà di chi si avvia alla professione forense, se non trovasse nella seconda proposizione del secondo comma la spiegazione razionale della novità.

È chiaro che il legislatore non poteva rimanere ancora inerte dopo la serie di problemi suscitati (soprattutto) dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito delle difese d'ufficio affidate ai praticanti procuratori (e, come vedremo tra breve, dai limiti all'esercizio professionale dei procuratori legali in sede penale — di entrambe le questioni questa Rivista si è occupata nel fascicolo del luglio-dicembre 1983, a pag. 48). Questo secondo comma dell'art. 1 integra, ora, ed amplia *in parte qua*, gli artt. 128 («Nomina del difensore d'ufficio all'imputato»; in part., comma 3°), 190 («Impugnazioni del pubblico ministero») e 192, co. 3° (dichiarazione di impugnazione del difensore dell'imputato), del codice di procedura penale, nonché l'art. 72, co. 3°, del vigente Ordinamento giudiziario (rappresentanza del P.M. nel dibattimento penale pretorile).

Le recenti modifiche operano così, contestualmente, su due fronti: da un lato allargano la gamma di funzioni processuali esercitabili dal praticante procuratore, dall'altro lato condizionano tali ampliamenti al decorso di almeno un anno di tirocinio senza funzioni, per meglio garantire la parte che sarà loro affidata *ex officio*.

Quanto alle impugnazioni avverso le sentenze penali del pretore, non sembra dubbio che il legislatore ha inteso riconoscere al praticante, abilitato al patrocinio, il solo potere della *dichiarazione* e non anche della successiva presentazione dei *motivi*. La ragione è intuibile: sono brevissimi i termini utili per la dichiarazione di impugnazione (tre giorni), di guisa che sarebbe troppo pericoloso pretendere che già in questo breve lasso di tempo l'imputato sia in grado di ricorrere ad un difensore diverso dal praticante che lo ha difeso in pretura; sono per contro onerosi i motivi dell'impugnazione, per il principio devolutivo per il quale l'omissione di uno specifico motivo comporta il passaggio in giudicato del capo di sentenza non espressamente impugnato.

In ordine all'impugnazione, si ripropone peraltro il problema della possibilità di motivi contestuali alla dichiarazione ad iniziativa del praticante che ha difeso l'imputato in pretura. Problema controverso e forse tuttora opinabile, da un lato scontrandosi con una corrente interpretativa (specie giurisdizionale) decisamente orientata in senso negativo (in buona parte, forse, anche per una certa confusione persistente fra la figura del «patrocinatore legale» oggi abrogata, ed il vero «praticante procuratore abilitato al patrocinio pretorile»), dall'altro lato affidandosi

all'interpretazione letterale che alcuni Autori ritengono da preferirsi.

In realtà l'art. 201 c.p.p. («Motivi d'impugnazione») autorizza alla sottoscrizione di motivi contestuali alla dichiarazione il *difensore* dell'imputato, senza ulteriore specificazione; la locuzione sembra legittimare anche il praticante procuratore (così come si pensa possa sottoscrivere motivi di ricorso per cassazione il procuratore legale, se difensore dell'imputato e se i motivi sono contestuali alla dichiarazione).

La disposizione contenuta nell'articolo in oggetto sembra però imporre definitivamente la soluzione negativa: se il legislatore ha espressamente richiamato la sola «dichiarazione» d'impugnazione, è segno che volutamente ha inteso circoscrivere ad essa il potere d'impugnativa del praticante procuratore abilitato al patrocinio.

Interessante anche la nuova formula del giuramento, dalla quale è scomparso il riferimento ai «superiori interessi della Nazione», tutto sommato assai equivoco e troppo ancorato ad epoche storiche che, osannando la Nazione, hanno avvilito un popolo. Come la magistratura è soggetta soltanto alla legge, non è male che anche l'avvocatura (fin dai primi passi) riconosca soltanto alla legge l'affidamento dei «fini di giustizia» da perseguirsi «con lealtà, onore e diligenza».

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Già si è fatto cenno all'equivoca formulazione del vigente art. 17, nella parte riguardante non tanto una condizione per l'ammissione all'esame di procuratore legale quanto per l'effettiva iscrizione all'Albo. Ora è (o sembra essere) più chiaro che il biennio di pratica (prescindente sempre dall'eventuale e facoltativa iscrizione al Registro dei praticanti procuratori con patrocinio) è condizione di ammissibilità all'esame.

Si sta però affacciando almeno un dubbio, conseguenza di questa nuova disposizione: posto che l'esame è annuale, se un candidato non lo supera la prima volta, potrà ripresentarsi l'anno successivo, o dovrà (come si direbbe nel «gioco dell'oca») rimanere fermo per un giro, cioè ripresentarsi dopo un secondo biennio di pratica?

Opteremmo abbastanza tranquillamente per la prima soluzione: il biennio di pratica è condizione per essere ammessi una prima volta all'esame, è un «termine dilatorio», superato il quale (e con la forzata aggiunta di almeno un terzo anno di attesa, che si pensa non disgiunta da ulteriore «pratica») non dovrebbe pretendersi la «ripetizione» di addirittura un nuovo biennio (si pensi, tra l'altro, al termine di sbarramento quadriennale per l'iscrizione al registro dei praticanti).

Più delicata e complessa, invece, la questione connessa alla pratica vicaria che, anziché presso uno studio professionale, il neo-laureato può svolgere frequentando gli specifici Istituti di applicazione forense all'uopo legittimati a rilasciare certificazione di frequenza (come, ad esempio, quello istituito e funzionante presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna). Qui la struttura era ed è di tipo annuale; il certificato equipollente alla pratica forense viene rilasciato, appunto, a scadenza annuale. *Quid juris?*

Si prospettano — ci sembra — due sole possibili soluzioni: o rapidissimamente il legislatore modifica anche le leggi istitutive e regolamentari di questi

Istituti, rendendone biennale il funzionamento e la relativa certificazione conclusiva; o si ricorre ad una interpretazione logica, per la quale il candidato che vorrà presentarsi all'esame da procuratore dopo pratica presso Istituti di applicazione forense dovrà presentare *due certificati* di frequenza, relativi a *due annate*, possibilmente non intervallate fra di loro.

Art. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

No comment. È l'attesa fine delle trasmigrazioni, delle fughe dalle sedi considerate difficili, della corsa alle sedi nelle quali (sembra) le aule d'esame sono colabrodi per l'ingresso di temi prefabbricati all'esterno, o quanto meno vere biblioteche itineranti individuali.

È anche la fine (certamente non attesa o non sollecitata dagli interessati, ma alla lunga, crediamo, non sgradita) dell'obbligatoria ripetizione degli esami scritti, da parte di quanti, avendo sostenuto la prima prova «all'estero» (Potenza, Lecce, Catanzaro...), erano costretti a prudenzialmente ripresentarsi l'anno successivo, giacché il risultato della precedente veniva reso noto ... dopo l'inizio della prova scritta dell'anno seguente!

Rimanendo immutato l'art. 25 del vigente Ordinamento professionale, una domanda di trasferimento dalla sede di iniziale iscrizione ad altra potrà continuare a presentarsi soltanto dopo almeno due anni dalla prima iscrizione. Questo termine è probabilmente ancora legato alle disposizioni professionali del c.d. «albo chiuso» dei procuratori legali. Attualmente, a seguito della mini-riforma in oggetto, il biennio di prima iscrizione, ai fini di successivo trasferimento altrove, si giustifica meno, ed appare anzi sotto molti aspetti costituzionalmente illegittimo. In fondo, già all'indomani della iscrizione all'Albo dei procuratori legali esigenze di famiglia o di lavoro potrebbero imporre un trasferimento in altro Distretto di Corte d'Appello.

Auspicabile quindi un aggiornamento legislativo (o un intervento della Corte costituzionale, se ne capiterà l'occasione).

Art. 4.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo».

Gli abrogati artt. 5 e 6 dell'Ordinamento professionale distinguevano, come noto, fra esercizio professionale civile e penale: quello (per l'art. 5) era possibile avanti tutti gli uffici giudiziari del Distretto, compresa la stessa Corte d'appello; questo (per l'art. 6) era limitato alle sole Preture ed ai Tribunali; in Corte d'appello il procuratore poteva «rappresentare» la parte civile; dopo l'istituzione delle Corti d'Assise d'appello, la difesa era stata ammessa anche nelle Assise di primo

grado, (per maggiori precisazioni ci permettiamo rinviare a Melchionda, «*Il patrocinio penale del praticante procuratore*, in *Sc. pos.*, 1964, p. 242).

L'attuale estensione delle funzioni è con tutta probabilità il primo serio passo verso l'abolizione della distinzione fra le due «professioni». Che senso ha poter difendere «a zone geografiche» limitate? O due professioni assolutamente differenziate e non sovrapponibili, o una sola, senza limiti territoriali oramai assurdi.

Opportuna anche l'estensione all'esercizio avanti il T.A.R. (del quale ovviamente non poteva esservi cenno alcuno nell'originario Ordinamento).

Art. 5.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

Trattasi di disposizioni «transitorie» che non sembrano suscitare problemi particolari. Da un lato saggiamente si «anticipa» la disciplina concernente il praticante procuratore, dall'altro lato si procrastina (e non poteva essere diversamente) la nuova regolamentazione dell'esame di procuratore legale condizionato dalla pratica biennale.

Continua solo a suonare ironicamente la precisazione del non modificato art. 20 dell'O.F., che prevede l'esame di procuratore legale come «prevalentemente pratico» (sic!). Che cosa mai ci sia di *pratico* negli astrattissimi temi che ogni anno vengono assegnati su argomenti esclusivamente (non «prevalentemente») teorici, Dio solo lo sa!

LA CORTE COSTITUZIONALE HA ABROGATO IL «PATROCINATORE LEGALE»

Due pretori civili (di Salò e di Padova) avevano investito la Corte costituzionale della questione relativa alla compatibilità della vecchia figura del «patrocinatore legale» (da non confondersi con il praticante procuratore) con il vigente ordinamento professionale, in particolare, e più in generale con la previsione costituzionale di un esame di Stato quale condizione essenziale per l'esercizio di qualsiasi attività professionale. Ma anche due Tribunali (Pistoia e Pisa) avevano sollevato la medesima questione, prima di decidere se condividere o non il provvedimento dei rispettivi Presidenti con il quale erano state respinte le domande di neo-laureati intese a conseguire, appunto, l'autorizzazione all'investitura di «patrocinatore legale».

Riunite, per evidenti ragioni di omogeneità, tutte le suddette questioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 29 aprile 1985 (in *Gaz. Uff.*, N. 107-bis dell'8.5.1985), ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che regolavano questa singolare categoria di pseudo-professionisti (artt. 6, 7, 8, 9 della legge istitutiva 7 luglio 1901 n. 283 e successive modifiche), perché non conciliabili con il dettato degli artt. 3, 1° co., e 33, 5° co., Cost.

Finisce così la patetica figura del «patrocinatore legale»; patetica quando venne concepita, all'inizio del secolo, in una Italetta che doveva trovare un terreno di intesa rispetto a due contrapposte e non facilmente solubili esigenze; introdurre da un lato il principio del diritto-dovere di difesa tecnica, a beneficio anche dei meno abbienti, e reperire, dall'altro lato, persone dotate di qualche infarinatura giuridica anche nelle (allora) irraggiungibili preture lontane dai più grossi centri abitati, sedi di ancora pochi studi professionali.

Bastava, allora, essere studenti di giurisprudenza, avere superato gli esami dei cc.dd. «cinque codici» (civile, commerciale, penale, procedura civile e penale), risiedere in un mandamento diverso dalla sede del Tribunale, dove non risultasse funzionante lo studio di un avvocato, e si poteva conseguire l'abilitazione al «patrocinio legale» per la sola Pretura. Successivamente il legislatore pretese almeno la laurea, salvo che (alle stesse condizioni geografiche ed ambientali) per ex-cancellieri ed ex-segretari di uffici giudiziari (in pratica, pensionati, in un'epoca in cui non esistevano pre- o mini-pensionamenti).

Si deve evidentemente all'esistenza di questa categoria (tutto sommato, appena sopportata dal legislatore che l'aveva creata; ed assai mal vista dagli studiosi del diritto, come ad esempio il *Manzini*, che nel suo celebre Trattato di diritto processuale penale li chiamava spregiativamente «faccendieri»), si deve a questa categoria, dicevamo, la serie di limitazioni prudenziali all'esercizio professionale, soprattutto in materia di impugnazioni. Il «patrocinatore legale» non doveva uscire dal territorio (o per essere più precisi, dalla «competenza») della Pretura, civile e penale. Non poteva neppure — minimi o non che fossero i relativi termini — presentare la dichiarazione d'impugnazione; non parliamo poi dei necessari motivi, e della rappresentanza o difesa in secondo grado.

«Patetica», sì, questa figura, alla sua nascita. Un po' meno, anzi talvolta decisamente antipatica, e non a caso spesso osteggiata, ai giorni nostri: in troppi casi è di recente accaduto che ex cancellieri, pensionatisi ancora in giovane età, hanno ottenuto da qualche Presidente di Tribunale, non ostante il contrario

parere
le» in
procu
cioè
Tribun
un ins
zazio
nale
L
ziona
riferia
cante
esami
C
rivere
legali
ospite
toscan
bontà
Q
d'uffic
fameli
faceva
quand
d'oro,
dopo,
paghe
seggo
rubato
B
che si
della C
Q
sulla ba
dell'attiv
soggetti
M
livello di
mente.
Ta
richiam
che l'att
tanza in
l'avvoca
disciplin
Ma
Va
ch
ch
125 del
presceg
«tecnica
ch
importar

parere del competente Consiglio dell'Ordine, l'autorizzazione al «patrocinio legale» in sedi di Pretura dove poteva anche accadere che non risiedessero avvocati e procuratori, ma proprio per le ragioni opposte rispetto a quelle istitutive del 1901, cioè perché quella Pretura era tanto comodamente accessibile dalla sede del Tribunale, dalla quale distava pochi chilometri, che non si avvertiva la necessità di un insediamento in loco. Ed il «patrocinatore legale», una volta ottenuta l'autorizzazione del compiacente Presidente, poteva spaziare il suo esercizio professionale in tutto il Distretto della Corte d'Appello!

L'intero settore professionale risulta ora ristrutturato. Mentre la Corte costituzionale decretava la morte del discusso «patrocinatore legale», il legislatore (ne riferiamo in altro articolo) si preoccupava di mettere ordine nella figura del «praticante procuratore», anche e soprattutto ai fini del tanto discusso e discutibile esame da procuratore legale.

Ordinamento positivo a parte, il pensiero dei più anziani corre di certo, con riverente malinconia, al ricordo di alcuni dei più noti e simpatici «patrocinatori legali» di vecchia razza. Io rivedo fra tutti il compianto «avvocato» B. di Bologna, ospite quotidiano della nostra pretura penale, dalla quale non usciva mai: un toscano fra le labbra, una malmessa toga sulle spalle, tanta modestia, tanta bontà, tanta disponibilità.

Quanti aneddoti circolano ancora sul caro «avvocato» B.! Si narra delle difese d'ufficio che gli venivano pagate con un vassoio di paste portategli nello studio da famelici nullatenenti, i quali divoravano le paste portate in regalo mentre lo facevano parlare con la scusa di interessarsi all'esito del processo. Si narra di quando difese con tanta passione un tale, imputato di avere rubato un orologio d'oro, che ne ottenne l'assoluzione per insufficienza di prove; e quando, subito dopo, gli disse «sei stato assolto per merito mio, mi sarai riconoscente, no? mi pagherai questa fatica?», si sentì rispondere: «veramente, avvocato, io non posseggo nulla; neanche quell'orologio d'oro, perché il Pretore ha detto che non l'ho rubato io; e poi, mica vorrà commettere una ricettazione, vero?».

Bando alle nostalgie. Il «patrocinatore legale» non ci sarà più. Per le ragioni che si possono leggere nel seguente stralcio di motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale:

Quando la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, dà essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola.

Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione va giustificata razionalmente.

Tale, come si è accennato, è il presupposto argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata, la quale ha ravvisato il giustificato motivo della esenzione nella minore difficoltà tecnica che l'attività difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore, contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facoltà di autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga — e in pari tempo della disciplina differenziata — nella ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta.

Ma tali motivi più non ricorrono o non hanno più il valore giustificante ad essi attribuito.

Va considerato infatti:

che nelle cause davanti al pretore la parte può assumere l'autodifesa soltanto se autorizzata:

che, comunque, l'autodifesa — ammessa in materia penale sono per limitate ipotesi (cfr. art. 125 del c.p.p.) — implica che la parte possa scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non già che, se presceglie la difesa «tecnica», questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua «tecnica» adeguatezza;

che il criterio discrezionale costituito dalla presumibile maggior o minor frequenza di liti di scarsa importanza è estrinseco rispetto al tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di

competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;

che in ogni caso la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali; art. 700 del c.p.c. sui provvedimenti di urgenza; legge 15 luglio 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970 n. 300, e legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di lavoro; legge 23 maggio 1950, n. 253, legge 1° maggio 1955, n. 368, e legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571, e legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale del pretore);

che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che già da tempo è divenuto inattuale.

D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto, dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.

IL SE
DI CA
È
truffe
coper
raffina
nali (r
aspira
alla m
sono
legalr
Il
seque
perso
l'ordin
presi
sa se
15 ma
I
perso
Tribur
a pres
di tas
Il
Repub
privile
T
fatta.
Visco
la sen
dal Pr
nale c
L
essere
S
se vor
concl
loro p
capita
seque
mede
Procu
tamen
piatur
E
Gener
nostr

IL SEGRETO PROFESSIONALE: LEGGE DA RISPETTARE (NON PRIVILEGIO DI CASTA DA IGNORARE)

È accaduto a Forlì, nel marzo 1984.

La Procura della Repubblica avvia un procedimento penale per un giro di truffe ed usure, reati che (specie il secondo) si realizzano assai sovente attraverso coperture documentali che sono tanto più formalmente ineccepibili quanto più raffinate ed inattaccabili. E talvolta questi documenti finiscono in studi professionali (notai, avvocati, dottori commercialisti), anche ad iniziativa delle vittime che aspirano ad una protezione legale, o confidano in consigli economici, per sottrarsi alla morsa dei colpevoli o almeno contenerne le pretese; altre volte, ovviamente, sono proprio gli astuti usurai che si rivolgono ai professionisti, per azionare legalmente quelle pretese di origine delittuosa.

Il 10 marzo la Procura decide di tirare nel mucchio: dispone una serie di sequestri di generica «documentazione relativa ai rapporti intercorsi» fra alcuni personaggi (che non è dato sapere se presunti autori di reati, o parti lese ...); l'ordine include perquisizione e sequestro anche presso studi professionali, compresi due avvocati forlivesi. Acquisita così una certa documentazione, che non si sa se pertinente o no alle indagini in corso, la Procura con successivo decreto del 15 marzo convalida l'avvenuto sequestro.

I due avvocati (non li nominiamo proprio perché non si tratta di vicenda personale, ma emblematica e comunque di principio) insorgono, rivolgendosi al Tribunale «della libertà», lamentando la violazione delle norme che (fra altro) sono a presidio anche del segreto professionale, e in ogni modo regolano con carattere di tassatività la materia.

Il 23 marzo il Tribunale respinge quei ricorsi: bene ha fatto la Procura della Repubblica; gli avvocati sono cittadini come gli altri, non possono pretendere privilegi di categoria quando ci sono di mezzo dei reati.

Tenaci e fiduciosi i due interessati ricorrono alla Cassazione. E giustizia viene fatta. Con sentenza 11.12.1984 — 13.1.1985 la Sez. 2° penale (Pres. Montanari Visco, Rel. Pittiruti), facendo propria la requisitoria del P.G. Dott. Suriano, «annulla senza rinvio i decreti di sequestro e di convalida del sequestro stesso emessi dal Procuratore della Repubblica di Forlì ... nonché l'ordinanza emessa dal Tribunale di Forlì in sede di riesame».

La requisitoria del P.G. contiene osservazioni e puntualizzazioni meritevoli di essere rese note; ne pubblichiamo pertanto qualche più saliente stralcio.

Su quanto accaduto ci sembra superfluo, invece, qualsiasi commento; altri, se vorrà, potrà esprimerlo o su questa rivista, o dentro di sé. Vorremmo tuttavia concludere con un ricordo personale, anche per consolare i colleghi forlivesi e far loro presente che, tutto sommato, sono stati fortunati. Eh sì, perché poteva capitare loro quanto accaduto a Bologna: la Procura Generale aveva disposto un sequestro documentale presso il difensore di un imputato; altro difensore, del medesimo imputato, era insorto, lamentando la violazione dell'art. 341 c.p.p.; la Procura Generale si convinse subito della fondatezza della doglianza, e immediatamente dispose la restituzione di quei documenti ... previa loro integrale fotocopiatura da conservarsi agli atti del procedimento!

Ed ecco — tornando alla vicenda forlivese — per quali motivi il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'accoglimento dei ricorsi dei nostri colleghi:

Nella specie, vi è stata una palese violazione del segreto professionale tutelato dalle norme di cui agli artt. 341 e 342 c.p.p. Della prima, se i predetti avvocati sono difensori di imputati nel procedimento penale. In tale ipotesi — che non è possibile verificare in concreto per difetto di documentazione — diverrebbe attuale il disposto dell'art. 341 c.p.p., che vieta il sequestro di carte e documenti dati in consegna al difensore in vista dell'adempimento del suo ufficio. La norma consente solo il vincolo coattivo sul «corpo del reato», ed esclude quindi la legittimità di qualsiasi provvedimento di inquisitio generalis che consenta di sottoporre ad esame tutti gli incartamenti reperibili presso lo studio legale ed inerenti ad un processo in cui il perquisito rivesta la qualità di difensore di uno degli imputati.

Ove, invece, gli avvocati ricorrenti non rivestano la qualità di difensore di uno degli imputati del procedimento, viene in rilievo l'art. 342 codice di rito, anch'esso posto a tutela del segreto professionale, sia pur con una articolazione variamente modulata di disciplina. La disposizione non risulta essere stata tenuta in alcun conto né dal Pubblico Ministero, prima, né dal tribunale del riesame dopo. Eppure essa ha proprio riferimento al professionista, nella specie avvocato, interessato al segreto professionale su cose che formano oggetto di indagine in un processo penale, nel quale lo stesso professionista non svolge alcuna attività perché non nominato difensore di alcuno dei soggetti processuali (imputato o persona offesa costituitasi parte civile) coinvolti nel procedimento stesso.

Anche nella prospettiva della fattispecie delineata dall'art. 342 cit. opera incondizionata la tutela del segreto professionale. Ed un riflesso ed una conferma si rinvengono nell'art. 351 c.p.p. che prevede il diritto degli avvocati di non deporre su tutto ciò che è stato loro confidato e su ciò che è pervenuto a loro conoscenza per ragione dell'esercizio professionale. Solo il dubbio sulla fondatezza di una tale ragione, insieme alla ritenuta impossibilità di proseguire nelle indagini senza l'acquisizione della deposizione, potrebbe legittimare, nel caso di accertata infondatezza dell'eccezione relativa al segreto professionale, il giudice (che comunque dovrà dar conto con apposita ordinanza dei preventivi accertamenti in merito), a imporre l'obbligo di deporre. Resta ben fermo, comunque, che laddove l'eccezione del segreto professionale risulti fondata, il segreto stesso, parte costitutiva del diritto di difesa, risulterà inviolabile.

Ora, nella specie, il P.M. ha disposto in prima battuta il sequestro, peraltro, di tutta una documentazione, genericamente indicata. Invece quel sequestro in tanto avrebbe potuto disporsi, in quanto fosse stato preceduto dalla richiesta di consegna degli oggetti ricercati e quindi, una volta opposto il segreto professionale, degli «accertamenti necessari» in merito alla «fondatezza della eccezione», nonché dalla determinazione giudiziale motivata, da trasfondere poi nella parte motiva del sequestro disponendo (nonché della conseguenziale ordinanza di riesame) di «... non poter proseguire nell'istruttoria senza gli atti, i documenti e le cose indicate nella prima parte ...» dello stesso art. 342, previa, si intende, la verifica della infondatezza della eccezione relativa al segreto.

**Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- Pietro Ruggieri
BOLOGNA	- Ruggero Benini
FERRARA	- Umberto Volta
FORLI'	- Roberto Valentini
MODENA	- Giorgio Giusti
PARMA	- Franco Magnani
PIACENZA	- Fabrizio Lucchini
RAVENNA	- Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA	- Giacomo Bondoni
RIMINI	- Michele Cocchianella

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: Achille Melchionda

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna